

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 09/12/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30739-amministrazione-di-sostegno-lo-ius-si-riconcilia-con-l-uomo>

Autore: Conchita Nicolao

Amministrazione di sostegno. Lo ius si riconcilia con l'Uomo

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Facoltà di Scienze della Formazione

Corso di Laurea in Scienze dell'Amministrazione dei Servizi Sanitari

Anno Accademico 2009/2010

Amministrazione di sostegno

Lo Ius si riconcilia con l'Uomo

Relatore: Prof. Paolo Colombo

Laureanda: Conchita Nicolao

**Ogni vero cambiamento,
parte dalla rettifica delle parole**
(Confucio)

Ringraziamenti

Al Professor Paolo Cendon, che crede nella forza del diritto e della ragione con un entusiasmo che non può che essere travolgente;
A Manuela Lazzerotti, che riesce a mettere un po' d'ordine nelle mie idee. Poche e confuse.

Grazie di cuore ad entrambi.

Abstract

Con la Legge 9 gennaio 2004 n° 6, in vigore dal 19 marzo 2004, si introducono l'art. 404¹ (e seguenti) al Titolo XII del Libro I del Codice Civile. I suddetti articoli apportano notevoli modifiche in materia di tutela e protezione giuridica ai soggetti deboli (modifica degli artt. 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427, 429 c.c. e relative norme di attuazione, di coordinamento e finali) ed introducono un nuovo istituto di tutela civilistica: l'amministrazione di sostegno.

Il Titolo XII in cui sono inseriti, prima del 2004 rubricato in "*della infermità di mente, della interdizione e della inabilitazione*", ed attualmente riformato in "*delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia*", consta di due capi: il primo relativo a questa nuova figura di protezione, il secondo relativo agli istituti tradizionali di interdizione, inabilitazione ed incapacità naturale.

Tale riforma legislativa equipara l'infermità mentale ad ogni altra malattia relativamente all'accesso alla tutela: l'ordinamento, a prescindere dalla natura dell'infermità e delle cause che determinano l'impossibilità, risponde con uno strumento flessibile, in grado di modularsi secondo le esigenze di ciascuno, che tuteli le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana senza comprimerne la libertà oltre misura.

Il nuovo istituto non si applica solamente quando residuino nel beneficiando barlumi di autodeterminazione ma, al contrario, a tutte le "persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana", ovvero tutte quelle persone che "per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica", si trovino "nella impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi".

La nuova legge protegge la persona nel rispetto delle sue capacità residue: piuttosto che vietare indiscriminatamente il compimento di atti, sia di natura personale che patrimoniale, come spesso accade con l'interdizione e l'inabilitazione, si realizza una protezione che deve avvenire con la minore limitazione possibile della capacità di agire, nel rispetto dei principi di gradualità, flessibilità, proporzionalità rispetto alle esigenze e residualità dell'interdizione.

Dalle misure tradizionali di protezione, interdizione ed inabilitazione, che intervengono in un'ottica puramente privativa/limitativa della capacità di agire e con effetti predeterminati dalla legge,

¹ Codice Civile, art. 404 *Amministrazione di sostegno*: "La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio."

l'amministrazione di sostegno si differenzia perché si presenta come una misura non più tendenzialmente paralizzante e stigmatizzante.

Non è un'amputazione indiscriminata ed indifferenziata delle facoltà della persona.

Si tratta infatti di una protezione attiva della persona che, in una situazione di non-autonomia a causa di una malattia o infermità fisica o psichica, sia a carattere temporaneo che permanente, necessita, seppur momentaneamente, di sostegno. Una protezione caratterizzata dall'estrema flessibilità della risposta protettiva, che si conforma alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, plasmandosi in modo differenziato in considerazione del grado di protezione richiesto dal beneficiario. La nuova misura di protezione garantisce, ad personam, assistenza e sostegno nella cura degli interessi (non necessariamente di natura patrimoniale), al fine di rimuovere gli ostacoli per la piena realizzazione delle potenzialità del beneficiario e a salvaguardia della sua personalità. Si tratta sicuramente di interventi alternativi agli istituti civilistici tradizionali dell'interdizione ed inabilitazione, molto più onerosi sia in termini procedurali che economici, di maggiore invasività, mortificante per il soggetto interessato per limpatto sociale..

Mentre nel sistema codicistico precedente, l'incapacitazione costituiva protezione privilegiata ed automatica, con la Legge n° 6 del 2004 si ridefinisce il concetto stesso di protezione: l'incapacitazione diviene previsione eventuale e non a 360°, applicabile nell'ipotesi in cui la funzione di sostegno debba necessariamente essere accompagnata dalla protezione che questa offre, ma in ogni caso sottoposta a verifica da parte del giudice.

Il giudice, accertato che il deficit del soggetto nella cura dei propri interessi derivi da incapacità di intendere e volere e che essa sia funzionale alla protezione del soggetto, definisce se ed in che termini la limitazione della capacità del soggetto debba avvenire.

Diviene così illegittima ogni incapacitazione sproporzionata, eccessiva ed inadeguata.

La collocazione della legge nel Codice non è casuale: è il segno di un'attenzione maggiore alla persona, non più vista nella sua generica soggezione alla potestà statale, ma posta al centro di un sistema di garanzie costituzionali, volte a tutelarne la dignità, l'uguaglianza, il rispetto. Rappresenta il concreto impegno statale per l'attuazione del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Excursus storico

L'amministrazione di sostegno, nell'attuale Codice Civile, è la risposta ad esigenze riformiste di chi denunciava la rigidità, la gravosità e l'anacronismo dei sistemi tradizionali di interdizione ed inabilitazione ereditati dal Codice del 1865, considerati una deminutio ed, in quanto tali, umilianti per il destinatario.

Tali istituti erano pronunciati obbligatoriamente dal giudice a prescindere dall'opportunità, al solo sussistere della malattia mentale, e senza che ne potessero graduare le conseguenze poiché predeterminate dalla legge stessa.

L'incapacitazione era subitanea alla malattia mentale: causa ed effetto di entrambe.

Il binomio che si cristallizzava, malattia mentale - incapacitazione, si concretizzava nelle norme civilistiche, in perfetta sintonia con la legge manicomiale del 1904 elaborata da Giolitti ed intitolata "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e Cura degli alienati". Tale legge prevedeva, a fini di utilità sociale, un trattamento di tipo custodialistico e di polizia per gli infermi di mente².

La custodia e la cura nei manicomi delle persone affette da alienazione mentale erano previste ogni qualvolta queste *siano pericolose a sé o ad altri o riescano di pubblico scandalo*. L'intento era 'curare' la parte malata riducendone o annullandone l'incidenza negativa. Non si trattava di un trattamento finalizzato alla salute della persona, né di un mezzo terapeutico, bensì di una custodia per preservare la "società sana" dai "soggetti malati", socialmente pericolosi, scandalosi, meno abienti. La cura era questione sociale: occorreva rendere "innocuo" il disabile.

Questo avveniva anche a livello europeo.

Prima ancora che si attuasse l'olocausto il regime nazista già nel 1939, aveva dato l'avvio alla cosiddetta "operazione t4" che, per esplicito volere di Hitler, mirava a sopprimere malati di mente e disabili fisici, operazione accompagnata da ampia propaganda, anche con filmati.

In Italia numerose disposizioni di tipo penalistico, come ad esempio il reato di omessa custodia e omessa denuncia di malattie mentali, implicitamente sottendevano al concetto di pericolosità sociale dell'infermo di mente. L'alienazione mentale non era imputabile a malattia ma ad una colpa grave dell'individuo (possessione demoniaco, scherzo della natura, castigo di un peccato, etc.), perciò meritevole di sanzione. Si arrivò presto ad una corrispondenza tra malattia mentale, pericolosità sociale ed incapacitazione. Inoltre, la preminenza attribuita agli aspetti di carattere patrimoniale, rese immediata l'esigenza di assicurare certezza e stabilità ai traffici giuridici e alla circolazione dei

² Legge 14 febbraio 1904 n° 36, art. 8: "La vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata è affidata al Ministro degli Interni ed ai Prefetti".

beni, oltre che la necessità di creare degli status personali per preservare i terzi dai rapporti pregiudizievoli con soggetti che non rispettano gli standard richiesti.

Cogli anni Sessanta, per ragioni di carattere scientifico, sociale, culturale, vengono mosse critiche severe verso questo sistema tradizionale che, alla mancanza di autonomia del soggetto, rispondeva con un'incapacitazione totale/parziale ed una totale/parziale esclusione dal traffico giuridico.

Le epocali scoperte in campo psichiatrico, svincolando la malattia mentale da un comportamento colpevole del soggetto, le attribuiscono una genesi multicausale. Questo mal si identifica con il concetto di alienazione mentale della medicina tradizionale, intesa come fenomeno unitario, monolitico e monoeziologico, dall'unico intervento terapeutico standardizzato, quello appunto dell'internamento in struttura manicomiale. Si assiste ad una graduale maturazione delle coscienze ed una maggior consapevolezza della matrice sociale della disabilità che rendono possibili numerosi processi di integrazione ed azioni riabilitative volte a scoprire soluzioni idonee per la salvaguardia della dignità delle persone in difficoltà e dei loro bisogni. Dei soggetti disabili si comincia a riconoscerne le potenzialità e, coloro che li circondano, sembra arricchiscano la propria capacità interpretativa, anche da un punto di vista culturale. A ciò si aggiungono le norme costituzionali che pongono, all'apice della gerarchia dei valori, la centralità della persona, le sue relazioni sociali, i suoi interessi, e che rendono urgente ed inevitabile la necessità di un sistema che ruoti intorno alla persona nella sua dimensione individuale e sociale.

Il legislatore è così vincolato dai principi costituzionali ad occuparsi della malattia in termini diversi, nuovi.

Se l'articolo 2³ comporta l'affermazione del primato dell'uomo come valore etico in sé, dell'uomo come fine e non come mezzo, l'articolo 32⁴ conduce ad una ridefinizione dell'approccio in materia di protezione del malato di mente. Il diritto alla salute, non riferendosi più ad una pura dimensione biologica, richiede una tutela più ampia, per impedire che la malattia si concretizzi in un sostanziale impedimento alla piena espansione delle facoltà/potenzialità dell'individuo e alla sua concreta realizzazione.

Anche l'articolo 3⁵ della Carta Costituzionale impone un intervento attivo e positivo dello Stato. Il fine è assicurare condizioni essenziali, o minime, per l'uguaglianza e libertà dei cittadini.

Non è solo una semplice proclamazione di uguaglianza e libertà, ma è l'impegno concreto dello Stato a rendere uguali e liberi gli individui, stante la diversità del tessuto sociale di provenienza, delle condizioni di vita, del livello economico-sociale di ciascuno. Ai cittadini non è riconosciuta una astratta e potenziale titolarità di valori, ma se ne garantisce l'effettiva attuazione per approdare ad un'uguaglianza formale e sostanziale.

Ma se il compito da realizzare (e rispettare) è il libero sviluppo della persona e la salvaguardia della libertà di scegliere e decidere quale e quanti di questi percorsi medico-terapeutici intraprendere, occorre organizzare il potere pubblico per garantire i valori della persona, e promuovere lo sviluppo degli stessi.

Di qui l'urgenza di svincolare il tema dell'incapacità dall'angustia degli istituti tradizionali con un'ottica più attenta agli aspetti personali, piuttosto che a quelli patrimoniali.

Origina così un lungo processo di revisione che culmina nella legge 6/2004 ma che ha il suo incipit nella legge 431/68 in materia di *Provvidenze per l'assistenza psichiatrica*. Tale norma, prevedendo

³ Costituzione Italiana 1947, art. 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."

⁴ Costituzione Italiana 1947, art. 32: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."

⁵ Costituzione Italiana 1947, art. 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge... E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

la facoltà per il soggetto del ricovero volontario ai primi sintomi della malattia⁶, abolendo l'obbligo di annotazione del ricovero manicomiale al casellario giudiziario⁷ (di ostacolo al reinserimento sociale e lavorativo dei malati dimessi) ed istituendo dei centri di igiene mentale a scopo di prevenzione e cura, di fatto equipara la malattia mentale ad una qualunque altra malattia. Questo contribuisce a mettere in luce l'illiceità di certe misure di costrizione, attuate in violazione dei diritti costituzionali e non strettamente connesse al perseguimento della terapia mentale. La terapizzazione in struttura manicomiale, anche se attuata a seguito di ricovero coatto, occorre che sia realizzata nel rispetto della persona e del pubblico interesse.

La legge 431/68, o "Legge Mariotti", non attuò una riforma delle norme in materia di ricovero coatto (che continuava ad essere disciplinato dalla legge del 14 febbraio 1904 n° 36 su Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati⁸), ma l'introduzione del ricovero volontario fu l'occasione per discutere di malattia mentale e svincolare l'aspetto curativo da quello limitativo della libertà.

Il radicale mutamento di prospettiva della dottrina non fu però accompagnato da una revisione giurisprudenziale che, all'internamento manicomiale e alla nomina di tutore provvisorio, continuava a ricollegare l'incapacità del malato di mente. La stessa Corte Costituzionale nel 1968, invitata a pronunciarsi sull'art. 2 della legge manicomiale n°36/1904⁹ (con la previsione dell'accertamento dell'infermità mentale senza le garanzie di contraddittorio, difesa giuridica e tecnica di impugnabilità, sia per persone sospette di pericolosità per la sicurezza pubblica o la pubblica morale, sia per imputati di reato o di interdicensi), a parere del Tribunale di Ferrara contrario ai principi degli artt. 2, 3, 24¹⁰, 32 della Costituzione, assimila il procedimento manicomiale a quello carcerario e ribadisce il parallelismo tra detenzione e ricovero in struttura manicomiale. La Corte infatti, con sentenza n°74/1968, dubita dell'ammissibilità delle questioni sollevate, reclama per gli alienati mentali gli stessi diritti accordati agli indiziati di reato (per i quali la restrizione della libertà ha funzione punitiva), ma soprattutto dichiara che non v'è alcuna incostituzionalità perché la norma "non può imporre di trattare allo stesso modo la persona sana e quella di cui si sospetta l'insania"¹¹.

⁶ Legge 18 marzo 1968 n° 431, art. 4: "L'ammissione in ospedale psichiatrico può avvenire volontariamente, su richiesta del malato, per accertamento diagnostico e cura, su autorizzazione del medico di guardia..."

⁷ Legge 18 marzo 1968 n° 431, art. 11: "E' abrogato l'art. 604 n°2 del codice di procedura penale per quanto attiene all'obbligo dell'annotazione dei provvedimenti di ricovero degli infermi di malattie mentali e della revoca di essi nel casellario giudiziario."

⁸ Legge 14 febbraio 1904 n° 36, art. 1: "Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri e riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi. Sono compresi sotto questa denominazione, agli effetti della presente Legge, tutti quegli Istituti, comunque denominati, nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere".

⁹ Legge 14 febbraio 1904 n° 36, art. 2: "L'ammissione degli alienati nei manicomi deve essere richiesta da parenti, tutori o protutori, e può esserlo da chiunque altro nell'interesse degli infermi e della società. Essa è autorizzata, in via provvisoria, dal Pretore sulla presentazione di un certificato medico e di un atto di notorietà, redatti in conformità delle norme stabilite nel regolamento, ed in via definitiva dal Tribunale in camera di consiglio sull'istanza del Pubblico Ministero in base alla relazione del Direttore del manicomio e dopo un periodo di osservazione che non potrà eccedere in complesso un mese. Ogni manicomio dovrà avere un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria. L' Autorità locale di Pubblica Sicurezza può, in caso di urgenza, ordinare il ricovero, in via provvisoria, in base a certificato medico, ma è obbligata a riferire entro tre giorni al Procuratore del Re, trasmettendogli il cennato documento..."

¹⁰ Costituzione Italiana 1947, art. 24: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione..."

¹¹ Corte Costituzionale, Sentenza 20 giugno 1968 n° 74: "La Corte Costituzionale ... non può imporre di trattare allo stesso modo la persona sana e quella di cui si sospetta l'insania sulla base di attestazioni delle quali il giudice deve vagliare l'attendibilità. Dichiarata, del resto, l'illegittimità parziale dell'art. 2 della legge per quanto concerne il diritto di difesa e il termine assegnato all'autorità di pubblica sicurezza, non può ritenere che il ricoverando manchi di quelle garanzie che spettano, secondo la Costituzione, anche alle persone pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica morale, e agli imputati di reati; e non conta l'assunto che la legge non organizza per il malato di mente, come invece fa per le persone su menzionate, un controllo giudiziario del trattamento fattogli durante il ricovero, perché questo non é

Vera svolta si ha con la Legge 13 maggio 1978 n°180 su *Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori* (nota anche come “Legge Basaglia”), confluita poi nella Legge 23 dicembre 1978 n.833 agli artt. 33, 34 e 35 in materia di “accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”. Tale legge smantella di punto in bianco l’istituzione psichiatrica¹² e, attraverso la realizzazione di una rete di servizi pubblici ispirati alla psichiatria di comunità ed integrati nelle strutture del servizio sanitario nazionale, trattiene l’infermo nel suo ambiente sociale¹³: un tessuto fatto di rapporti familiari, sociali, di lavoro, di iniziative economico-patrimoniali da gestire, di impegni da assolvere, di quotidianità insomma. Rappresenta quindi la reale valorizzazione dei diritti costituzionali, anche per i malati di mente, riconosciuti non più come bisognosi di detenzione e custodia, bensì di cure e trattamenti sanitari specifici: si ha così la sostituzione di un sistema custodialistico con uno di tipo assistenzialistico.

La legge n° 180/78 ha il merito di aver abrogato l’art. 420¹⁴ codice civile, compendiante la pronuncia automatica di interdizione per i soggetti sottoposti ad internamento definitivo con un automatismo tra internamento manicomiale e provvedimento limitativo della capacità d’agire. Con la norma passata, l’interdicendo, dopo la sola nomina di tutore provvisorio ed ancor prima della sentenza di interdizione, perde la capacità legale, cosicché si anticipano di fatto gli effetti dell’interdizione. Opinione diffusa era il rapporto di corrispondenza tra malattia mentale–incapacità-pericolosità, per cui al ricovero a tempo indeterminato in manicomio doveva accompagnarsi sempre incapacità naturale e legale.

Venuto meno il concetto di pericolosità della malattia mentale (che faceva dell’alienato un criminale), e vietato l’uso dei mezzi limitativi della libertà ai quali si faceva, talvolta indiscriminatamente e abusivamente, ricorso si comincia a pensare con maggiore convinzione al rispetto dei diritti umani e civili del paziente psichiatrico.

Oltre l’abrogazione dell’art. 420 c.c., la Legge n° 180/78 all’art. 3¹⁵ prevede la possibilità per il giudice tutelare di adottare provvedimenti urgenti a salvaguardia del patrimonio dell’infermo, senza dover ricorrere all’interdizione.

Dalla Legge Basaglia derivarono una serie di riforme che rendevano necessarie risposte anche di tipo civilistico. Ha inizio un ampio dibattito sulla condizione giuridica del disabile psichico ed in particolare sull’incidenza dell’insufficienza mentale nell’autonomia della persona.

La vera novità di questa legge è che il giurista di fatto con questa legge viene obbligato finalmente ad occuparsi dell’alienato mentale, inteso non più e non solo come patrimonio da tutelare, ma come persona inserita nel contesto di una società civile.

Le misure tradizionali di interdizione ed inabilitazione, rigide nella loro applicabilità, accompagnate dal marchio della follia, da etichettatura sociale, e da preclusioni ed esclusioni ingiustificate (come ad esempio nell’esercizio del diritto di contrarre matrimonio), risultano sproporzionate per chi necessita solo di un sostegno nello svolgimento di talune attività piuttosto che misure incapacitanti.

Negli anni Ottanta, a seguito di queste sollecitazioni, il dibattito in materia di incapacità diviene più serrato. Numerosi furono i progetti di legge per adeguare i principi costituzionali al sistema delle

disposto contro il soggetto a titolo di pena o di misura di sicurezza, ma, quanto meno prevalentemente, a favore di lui, a protezione della sua salute e della sua integrità fisica.

¹² Legge 13 maggio 1978 n° 180, art. n°7: “...E’ in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche”.

¹³ Legge 13 maggio 1978 n° 180, art. n°6: “...Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi psichiatrici extra ospedalieri”.

¹⁴ Codice Civile 1942 (Regio Decreto 16 marzo 1942 n° 262), art. n° 420: “*Internamento definitivo in manicomio*. La nomina del tutore provvisorio può essere altresì disposta dal tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, se l’istanza d’interdizione non è stata proposta dalle altre persone indicate nell’articolo 417, è proposta dal pubblico ministero”.

¹⁵ Legge 13 maggio 1978 n° 180, art. n°3: “.. Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell’infermo”..

incapacità, anche per emulare i vari Stati europei che, attraverso serie riforme, cominciavano a porre al centro dell'intervento protettivo la persona e la valorizzazione massima delle sue capacità e potenzialità.

Esempi sono la legge XXX in Austria¹⁶, l'introduzione in Francia nel 1968 de la sauvegarde de justice¹⁷ ed la riforma varata in Germania con la legge XXX, che modifica il BGB ed introduce l'istituto della Betreuung¹⁸. Nella Betreuung, per molti aspetti molto simile alla nostra attuale amministrazione di sostegno, intervento di protezione/sostegno e accertamento dell'incapacità del beneficiario sono momenti diversi: il giudice non accerta l'incapacità del soggetto né esprime giudizi sulla capacità di agire, anche se, per il compimento di atti eventualmente pregiudizievoli, può prevedere la Einwilligungsvorbehalt, una sorta di consenso preventivo. -

Lo spirito di rinnovamento si avverte anche in alcune pronunce di organismi internazionali, come nelle dichiarazioni dell'ONU sui diritti delle persone mentalmente ritardate e disabili del 1971 e 1975. Le Risoluzioni 2856/71¹⁹ e 3447/75²⁰ dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sanciscono, per i soggetti con disabilità mentale, al pari degli altri individui, il diritto alla cura, all'assistenza, alla riabilitazione medica, all'integrazione sociale, al vivere in famiglia (che ha il diritto di ricevere supporto), allo sviluppo della capacità residue, all'educazione ed all'istruzione, il diritto al lavoro, ad un procedimento di riduzione della capacità giusto e senza abusi. Inoltre a protezione della persona e dei suoi beni nell'ipotesi di provvedimento di restrizione, si delibera che vi debba essere la garanzia della tutela processuale per prevenire/evitare abusi.

Ciò che muta è lo stesso concetto di disabilità, almeno a livello istituzionale.

La stessa OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), che in una definizione del 1980²¹ considera la disabilità una conseguenza della condizione di salute, comincia a ritenere che essa sia

¹⁶ Introduce la *Sachwalterschaft*, un sistema imperniato sulla figura di un curatore (lo Sachwalter), cui da affidare dei compiti stabiliti di volta in volta dal giudice e parametrati in base alle esigenze del caso concreto e alle caratteristiche dell'affezione del soggetto, e può estendersi a più settori fino a coprire tutti gli affari del disabile. Riformando di fatto l'*ABGB* si cancellano gli istituti di interdizione ed inabilitazione. A differenza della nostra amministrazione di sostegno, non si applica ai disabili motori ma solo ai soggetti con sofferenza psichica, che non possano essere assistiti nell'ambito della propria famiglia o da istituti specializzati.

¹⁷ Legge 3 gennaio 1968 n°68-5 "Du droit des incapables": La c.d. "riforma Carbonnier", riconoscendo pari dignità giuridica e sociale agli incapaci, introduce accanto a tutela e curatela, un nuovo istituto a carattere temporaneo per i maggiorenni con limitate facoltà fisico-psichiche ma dotati di una certa capacità di discernimento. Con questa misura di protezione il soggetto non subisce una limitazione della capacità di agire e mantiene la facoltà di esercitare i propri diritti.

¹⁸ La Betreuung (assistenza) sostituisce radicalmente gli istituti della Entmündigung (interdizione), della Vormundschaft über Volljährige (tutela dei maggiorenni) e della Gebrechlichkeitspflegschaft (curatela). Non coinvolge la capacità d'agire del soggetto. La Betreuung non determina l'automatico venir meno della capacità di agire, potendo la persona assistita compiere da sola gli atti giuridici, ivi compresi matrimonio, testamento e acquisti, salvo che il provvedimento di nomina del Betreuer, anziché limitarsi ad istituire un'assistenza aggiuntiva, non disponga l'obbligo del consenso di quest'ultimo. Quale presupposto, non è richiesto alcun particolare stato patologico, rilevando solo gli eventuali effetti di tale condizione sul piano del bisogno di protezione del soggetto. Nel caso di handicap fisico, la richiesta di sostegno può essere presentata soltanto da parte dell'interessato. Tuttavia, nell'ipotesi di menomazioni fisiche che possono incidere sulla formazione di una libera capacità di autodeterminazione (per esempio, cecità dalla nascita), il Betreuer può anche essere nominato contro la volontà dell'interessato.

¹⁹ Risoluzione n° 2856/71: "Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons" proclamata dall'Assemblea Generale ONU nel 20 dicembre 1971

²⁰ Risoluzione n° 3447/75: "Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons" proclamata dall'Assemblea Generale ONU nel 9 dicembre 1975

²¹ International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH) del 1980: E' un documento dell'OMS da cui deriva che "l'handicap è la conseguenza del deficit e non il deficit stesso". Il punto focale di questa classificazione è la sequenza di definizioni che dalla menomazione porta all'handicap: *menomazione* è il danno biologico che una persona riporta a seguito di una malattia (congenita o meno) o di un incidente; la *disabilità* è l'incapacità di svolgere le normali attività della vita quotidiana a seguito della menomazione; l'*handicap* è lo svantaggio sociale che deriva dall'avere una disabilità. Così, ad esempio, una persona su sedia a rotelle è sicuramente disabile, ma potrebbe potenzialmente non essere handicappata se venissero eliminate tutte le barriere architettoniche, cosicché non le verrebbe precluso l'accesso a nessun settore della vita sociale. È evidente che, in tale accezione, la condizione di handicap è prettamente soggettiva e dipende dalle aspettative di vita e dalle esigenze della persona disabile.

una condizione personale in un ambiente sfavorevole: una concezione non più medica con riferimento alla eziopatologia, ma una visione fondata anche sull'esame dei rapporti tra la persona e il mondo che la circonda.

Nella nuova definizione di disabilità, "funzioni e strutture corporee" del disabile non si giudicano da sole ma si integrano con la sua "attività e partecipazione", e coi "fattori contestuali, ambientali e personali" (definizione ICF 2000)²². Questa prospettiva consente di ipotizzare, per persone affette dalla medesima patologia, livelli di protezione e di sostegno differenziati in relazione all'ambiente in cui vivono ed al tipo di assistenza che ricevono, affinché siano il più possibile adeguati alle loro esigenze e alla realizzazione del loro personale progetto di vita.

Un processo di cambiamento diffuso, generalizzato, che coinvolge convinzioni e rappresentazioni sociali, culturali, politiche, personali, e che nel 1999 porterà alla Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su *Principi concernenti la tutela legale dei maggiorenni incapaci*²³. Tale Raccomandazione è un invito agli Stati dell'Unione Europea a conformare gli ordinamenti giuridici interni, in materia di interventi di protezione e tutela legale ai soggetti con disabilità mentale, al rispetto delle linee guida tracciate. Gli interventi devono realizzarsi nel rispetto dei diritti umani, secondo principi di gradualità e di flessibilità, per cui la risposta giuridica deve essere adeguata al livello di incapacità.

Non sono più ipotizzabili automatismi.

La limitazione della capacità del soggetto va assunta solo come estrema ratio, solo se necessaria e non vi siano altre forme d'assistenza. In ogni caso va parametrata nel tempo e costruita in funzione del benessere del soggetto, rispettandone sentimenti, desideri ed aspirazioni.

Il monito dei documenti di organismi internazionali, l'esempio di ordinamenti vicini, una diversa sensibilità, conducono all'esigenza di un istituto di protezione nuovo, differente per le modalità con cui attuare la tutela e per la mutata visione di fondo, un'assistenza ed una protezione giuridica da costruire rispettando i principi di gradualità e flessibilità.

In Italia, con il convegno interdisciplinare di Trieste del 1986 "Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione" si ha la proposta di riforma "Bozza Cendon", con un lungo iter parlamentare e concernente l'Introduzione nel libro primo, titolo XII del codice civile, del capo I relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 338, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.

Nasce la legge n°6/2004.

²² International Classification of Functioning, Disability and Health (ICIDH-2) dell'OMS del 1999: E' un nuovo strumento per descrivere e misurare salute e disabilità e che sostituisce, ai termini "impairment", "disability" ed "handicap" (che indicano qualcosa che manca al pieno "funzionamento"), termini che fanno riferimento ad uno stato più generale di "salute", che tiene conto di fattori personali ma anche di fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l'individuo e che interagiscono a determinare una situazione di disabilità. L'ICF offre standards di valutazione e classificazione di salute e disabilità" che conduce ad un linguaggio unificato, un modello di riferimento unico per la descrizione delle componenti della salute e degli stati (conseguenza o risultato) ad essa correlati.

²³ Raccomandazione n.99 (adottata il 23 febbraio 1999) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri: Detta principi generali concernenti la protezione giuridica degli incapaci adulti e prescrive che, le misure di tutela e gli altri meccanismi giuridici, siano sufficientemente ampi e flessibili cosicché da consentire una risposta giuridica valida per tutti i vari livelli di incapacità e per le varie situazioni in cui possono versare i soggetti in difficoltà, il che di fatto sollecita un'indagine sulle caratteristiche socio-economiche di fragilità associate a condizioni di salute precarie.

Amministrazione di sostegno: i presupposti

Ciascuno di noi, per il solo fatto di esistere, diviene soggetto di diritto ed acquisisce la capacità giuridica, ovvero l'idoneità ad essere titolari di diritti e doveri come sancito all'art. 1 del c.c..

La capacità di agire, ossia l'idoneità a compiere validamente atti giuridici (art.2 c.c.), è la capacità del soggetto di esercitare i propri diritti ed assumersi i propri doveri e si acquisisce con la maggiore età (eccetto nei casi espressamente previsti dalla legge).

Al compimento del diciottesimo anno di vita, il soggetto si presume maturo la capacità di intendere e di volere, cioè rendersi conto del valore delle proprie azioni (intendere), autodeterminarsi (volere), e responsabilmente auto-rappresentarsi. A differenza della capacità giuridica, la capacità di agire non viene riconosciuta dall'ordinamento giuridico, a tutti i cittadini ma può subire limitazioni legate all'età, l'infermità o la eventuale prodigalità.

Per i minorenni, ma anche per i maggiorenni la cui capacità di agire ha subito delle limitazioni, il legislatore assicura una protezione giuridica attraverso forme di tutela giudiziaria che sono: l'interdizione, che può essere richiesta a favore dei maggiorenni che si trovano in condizione di abituale infermità di mente tali da rendere incapaci di provvedere ai propri interessi (art. 414 c.c.)²⁴; l'inabilitazione, che può essere richiesta per i maggiorenni infermi di mente il cui stato non sia talmente grave da rendere necessaria l'interdizione, ossia per coloro che per prodigalità o per abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti espongono sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici, ovvero infine il sordomuto o il cieco dalla nascita in particolari circostanze (art. 415 c.c.)²⁵; e l'amministrazione di sostegno introdotta con la Legge n°6/2004, con finalità, ambiti di applicazione e i conseguenti risvolti particolarmente innovativi.

Finalità della legge, come sancito all'art. 1, è quella di fornire *“tutela alle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente, con la minore limitazione possibile della capacità di agire”*.

²⁴ Codice Civile, art. 414 *Persone che possono essere interdette*: “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.”

²⁵ Codice Civile, art. 415 *Persone che possono essere inabilite*: “Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salvo l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.”

L'amministrazione di sostegno garantisce assistenza e protezione a chi sia impossibilitato a gestire autonomamente i propri interessi, di natura patrimoniale e personale, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscano la piena realizzazione della personalità e sue potenzialità.

Rivolta a soggetti in una situazione di non autonomia a causa di una malattia, una infermità fisica e/o psichica, sia a carattere temporaneo che permanente, che necessitino seppur momentaneamente di sostegno.

Fedele ai principi costituzionali di personalismo e di solidarismo, è una protezione attiva della persona, non più tendenzialmente paralizzante, ma incentrata su un sostegno per la quotidianità e le problematiche ad essa correlate.

Se presupposto causale per l'interdizione e l'inabilitazione è una abituale infermità di mente (patologia riguardante la sfera psichica, stabile e duratura), tale da rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi (in modo totale e permanente, non intermittente o transitoria), presupposto sostanziale per l'applicazione del nuovo istituto è una infermità fisica e/o psichica, o anche solo da una menomazione fisica e/o psichica.

Questo non è da intendersi in senso tecnico, secondo le categorie proprie della scienza medica, ma è qualsiasi alterazione, sia congenita che sopravvenuta, dello stato di salute della persona.

Effetto di questa causa è l'impossibilità permanente o temporanea, totale o anche parziale, a provvedere ai propri interessi, intendendo per interessi sia quelli patrimoniali che quelli personae. Quindi da limiti delle facoltà intellettive e volitive, origina un impedimento nella gestione dei propri interessi, affari di indole patrimoniale, ma anche esigenze personali della vita civile. Il soggetto non è in grado di comprendere, valutare, decidere, agire, esercitare i propri diritti, tutelare i propri interessi, assicurarsi la miglior qualità di vita, organizzare un progetto di vita nella consapevolezza delle proprie condizioni personali.

Durata ed ampiezza dell'impedimento, incidono sulla durata e sull'oggetto del sostegno: una impossibilità temporanea darà vita ad un decreto transitorio, temporaneo, a scadenza; una impossibilità parziale determinerà una incapacità ad occuparsi di questioni che superano una certa soglia di difficoltà, incidendo così sul contenuto, sull'oggetto dell'incarico. I beneficiari della nuova normativa possono essere non solo gli infermi di mente, ma chiunque si trovi in condizione di fragilità. Possono accedere all'amministrazione di sostegno infatti, soggetti con malattie mentali di tipo transitorio, intermittenti, discontinue, che si presume evolvano nel senso della guarigione o intervallate da momenti di salute. Tra le ipotesi applicative ad esempio: disabili motori²⁶, malati gravi non psichici²⁷, soggetti colpiti da ictus²⁸,

²⁶ Tribunale di Varese, Ufficio Volontario Giurisdizione, Decreto del 18 giugno 2010: Per..”XX (che) ha svolto, allorché abile al lavoro, la professione di vigile del fuoco.. ed oggi, tuttavia, ha subito una amputazione dell'arto inferiore sinistro e, per la mobilitazione, fa uso di due bastoni canadesi ma utilizza prevalentemente la carrozzina.. (il Giudice Tutelare Dr. Buffone), dichiara aperta l'amministrazione di sostegno e assegna all'amministratore il compito di aiutare il beneficiario nella rimozione delle barriere architettoniche, sperimentando le soluzioni migliori per garantire allo stesso una situazione di benessere ed un senso di libertà.. anche, organizzandosi con Enti di assistenza, associazioni presenti sul territorio ed autorità localmente competenti..”.

²⁷ Tribunale di Reggio Emilia, I Sezione Civile, Sentenza del 13 settembre 2006: “Visto il ricorso presentato.. ritenuto che XX si trova nell'impossibilità di provvedere adeguatamente ai propri interessi, per effetto delle proprie condizioni di salute, in quanto affetto da grave patologia invalidante (sclerosi laterale amiotrofica); .. che tale condizione patologica determina un'evidente limitazione della capacità relazionale e dell'autonomia funzionale con riguardo allo svolgimento di attività quotidiane, ivi incluse quelle connesse alla cura della propria persona ed alla gestione del proprio patrimonio; che.. il beneficiario, consapevole delle proprie gravissime condizioni di salute,.. ha manifestato la necessità di essere opportunamente assistito nella cura dei propri interessi, sia con riferimento alle necessità terapeutiche che alle attività attinenti alla cura dei propri interessi, pur dichiarandosi contrario all'adozione di provvedimenti limitativi della propria capacità di agire; .. si nomina amministratore di sostegno..”.

²⁸ Tribunale di Reggio Emilia, Sezione II Civile, Decreto del 9 gennaio 2006: Il Dr. Provengano, per XX “con emiplegia destra con grave afasia in esiti di ictus ischemico cerebrale temporo-fronto-insulare sinistro.., pur conservando, in parte, la facoltà di autodeterminarsi in modo libero ed autonomo, difetta parzialmente (in misura viepiù menomante) della capacità di agire, sia dal punto di vista psichico, sotto il profilo ideativo e volitivo, sia dal punto di vista fisico per l'handicap fisico e motorio, considerando anche che le patologie in atto non avranno ulteriore possibilità di miglioramento ma andranno lentamente peggiorando con l'avanzare dell'età e ciò sia in relazione alla

lungodegenti o pazienti terminali²⁹, soggetti in coma o stato vegetativo persistente³⁰, anziani non autosufficienti³¹, incapaci senili³², soggetti affetti da Alzheimer³³, schizofrenia³⁴, depressi,

gestione ordinaria e straordinaria del suo patrimonio, sia, in generale, con riguardo al quella delle esigenze della vita quotidiana, di natura relazionale, terapeutica e di collocamento della persona;.. nomina YY come amministratore di sostegno..”.

²⁹ Tribunale di Roma, Sezione Civile Ibis, Decreto del 24 maggio 2007: In merito alla “richiesta di autorizzazione al trasferimento residenziale di persona beneficiaria di Amministrazione di sostegno.. tracheostomizzata, alimentata tramite PEG, monorene con catetere,.. l’Amministratore di sostegno, coniuge della Beneficiaria, segnalava di ritenere inaccettabile il ricovero presso una struttura di Lungodegenza e proponeva il trasferimento residenziale della Beneficiaria in abitazione privata mediante predisposizione di un progetto di Ospedalizzazione Domiciliare.. (il Dr Serrao) dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.. autorizza l’Amministratore di Sostegno ad attuare il progetto di trasferimento di XX presso l’abitazione sita.. alle condizioni e con le prescrizioni indicate nella motivazione..”.

³⁰ Tribunale di Bologna, I Sezione Civile, Sentenza del 3 ottobre 2006: “.. Dalle dichiarazioni dei ricorrenti e dalla documentazione medica prodotta, risulta che la convenuta è degente in stato vegetativo persistente quale esito di un grave trauma cranioencefalico.. La situazione clinica è stabile, la paziente non è in grado di intendere e di volere.. La paziente... è affetta da trauma cranico facciale con stato di coma profondo, frattura dei processi articolari C5-C7.. ravvisato lo stato di totale incapacità della persona a curare i propri interessi per cause non transitorie,.. vista la necessità di compiere nel suo interesse taluni atti di amministrazione ordinaria urgente ed indifferibile (chiedere il trasferimento della residenza, riscuotere la pensione di invalidità ed utilizzarla per le esigenze ordinarie, presentare alla p.a. istanze o dichiarazioni anche di natura fiscale, sottoscrivere atto di denuncia-querela, accendere un conto corrente bancario o postale con facoltà di prelevare le somme necessarie alle spese di assistenza), in considerazione dello stato d’incapacità, viene respinta l’istanza di interdizione e disposta la trasmissione di copia degli atti al giudice tutelare. Si dispone sin d’ora la nomina di un amministratore provvisorio da individuarsi nella madre della convenuta..”.

Per l’applicabilità dell’amministrazione di sostegno a beneficio di persona in SVP, altra Sentenze sono quelle del Tribunale di Bologna 18 settembre 2006, n. 2134; Provvedimenti dei Giudici Tutelari del Tribunale di Reggio Emilia, decreto del 4 novembre 2005 e Tribunale di Modena, decreto del 30 marzo 2006.

³¹ Tribunale Ordinario di Pinerolo, Ufficio del Giudice Tutelare Dr. Montserrat Pappalettere, Decreto del 4 novembre 2004: “...La signora XX si è rivolta autonomamente ai Servizi per rappresentare le proprie difficoltà di deambulazione e la necessità di gestire il suo patrimonio, costituito da una cascina con terreni (che la signora intendere affittare, avendo ella scelto di trasferirsi nella casa di riposo) e da risparmi di discreta entità. Al Giudice Tutelare la signora ha spiegato di volere un rappresentante, il cui operato sia controllabile anche dal Giudice. La signora XX si è mostrata, nel colloquio.., eccezionalmente lucida e determinata. Non ha alcuna infermità. La sua impossibilità di gestire gli atti di amministrazione del patrimonio, dipende soltanto dalla sua età avanzata.. Premesso che la sig.ra XX mantiene la piena capacità di agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.. ai sensi degli artt. 404 e ss. c.c., si nomina un Amministratore di sostegno..”.

³² Tribunale di Modena, II Sezione Civile, Sentenza del 24 febbraio 2005: “Il G.T. Dr. Masoni ordina la nomina di Amministratore di sostegno a favore di una anziana di 86 anni, non affetta da alcuna patologia mentale, ben orientata nel tempo e nello spazio, ben curata nell’aspetto fisico, perfettamente consapevole della situazione che stava vivendo ma che, forse a causa del decadimento della memoria, dimentica di pagare le utenze, come pure le spese condominiali e per ciò bisognosa di aiuto”.

³³ Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Ruvo di Puglia, Sentenza del 17 luglio 2007: “Il G.T. Dr. Milillo rilevato che l’amministrando presenta un grave deterioramento cognitivo da Demenza Degenerativa di tipo misto a rapido peggioramento (tipo Alzheimer); ritenuto che tale patologia non risulta averlo ancora totalmente privato della capacità d’intendere e di volere, tanto che egli ha saputo rispondere a tutte le domande postegli ed ha riconosciuto il denaro rammostratogli; considerato peraltro che il medesimo, per quanto tuttora in grado di compiere gli atti materiali necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, appare effettivamente impossibilitato dalla patologia che lo affligge, connessa alla tarda età, a continuare a provvedere idoneamente ai propri interessi, sotto il profilo dell’attività economico-giuridica da porre in essere a tal fine; dichiara aperta l’amministrazione di sostegno..”.

Nello stesso senso: Tribunale di Roma, I Sezione Civile, Decreto del 28 gennaio 2005; Tribunale di Roma, I Sezione Civile, Decreto del 12 febbraio 2005 del Giudice Tutelare Dr. Serrao; Tribunale di Udine, Ufficio del Giudice Tutelare, Decreto dell’8 maggio 2007; Tribunale di Bari, Ufficio del Giudice Tutelare, Decreto del 5 luglio 2007; Tribunale di Marsala, Ufficio del Giudice Tutelare, Decreto del 3 luglio 2007.

³⁴ Tribunale di Milano, Sezione IX Civile - Ufficio Tutele, Sentenza del 4 febbraio 2008: “... procedendo su segnalazione del Centro Psico Sociale dell’Azienda Ospedaliera.., che chiedeva a questo Tribunale pronuncia d’interdizione nei confronti di XX che riferiva affetta da schizofrenia paranoidea esordita nel.. non era più stata in grado di lavorare, più volte ricoverata in reparti psichiatrici ospedalieri, e da ultimo trascorreva gran parte del suo tempo allettata, dipendente per ogni sua necessità dalla madre con cui conviveva, il Presidente della Commissione Dr. Casentini revoca la nomina di un tutore... e ravvisa la necessità ed urgenza della nomina di amministrazione di sostegno provvisorio...”.

prodighi³⁵, non vedenti³⁶, extracomunitari, detenuti, giocatori d'azzardo patologici³⁷, anoressici o bulimici, etilisti³⁸, tossicodipendenti³⁹, analfabeti, giovani anche maggiorenni in difficoltà nel gestire un patrimonio ingente, epilettici, soggetti senza fissa dimora⁴⁰, etc..

³⁵ Tribunale di Como, Decreto del 6 febbraio 2007: Il G.T. Dr. Croci, per una donna “caratterizzata dalla presenza di omniomania, ossia da un allentamento dell’esame di realtà e della coscienza relativamente al limite consono alle sue effettive disponibilità economiche e relativamente al rapporto che intrattiene con la gestione del denaro,.. dichiara aperta l’amministrazione di sostegno..”.

Dello stesso avviso:

* Tribunale di Mondovì, Ufficio del Giudice Tutelare, Decreto del 29 settembre 2005: “Il G.T. Dr. Oggero per una donna che, pur non avendo disturbi della sensopercezione, ovvero dell’attenzione, né compromissioni a livello del sistema cognitivo, tuttavia dimostra un’imprecisa contezza rispetto alla propria situazione economica, ..ignara delle spese che deve sostenere...con atteggiamento di delega rispetto alle spese periodiche relative alla propria abitazione ...fatua mentre racconta di debiti contratti in passato, ..dimostrando una certa prodigalità, con scarse capacità di gestione e di controllo dei propri interessi..ignara dell’attuale importo del proprio conto corrente.. e che, anche in considerazione della vita affetta impoverita e repressa ... scarsa autostima, ansia, tendenza all’auto-accusa.. a salvaguardia del rischio di suggestionabilità in particolari circostanze emotive-affettive, di eventuali ricadute nella dipendenza alcolica, ed a garanzia di una sua costante responsabilizzazione circa gli impegni economici che la riguardano, sancisce la necessità di ricorrere all’amministrazione di sostegno a suo vantaggio..”.

³⁶ Tribunale di Modena, Sezione II Civile, Decreto 6 marzo 2005: Il G.T. Dr. Masoni, “..rilevato che l’intimato.. ha subito perdita del visus.. per cui necessita di assistenza continua non essendo capace di svolgere gli atti quotidiani della vita senza l’aiuto di una persona.. e che il prefato pare trovarsi in condizione di incapacità naturale, bisognoso di essere difeso dalla domanda di sfratto per morosità..; che tale situazione di menomata difesa in conseguenza di infermità del convenuto, secondo la giurisprudenza, non determina interruzione del processo ai sensi dell’art. 299 c.p.c.; interruzione che va invece dichiarata solo a fronte di provvedimento di interdizione o di inabilitazione promuovere il relativo procedimento di nomina di amministrazione di sostegno a favore di XX mediante procedura d’urgenza (art. 405, 3° co., c.c.), affinché si costituisca in giudizio nella procedura di opposizione allo sfratto per morosità in oggetto..”.

³⁷ Tribunale di Varese, Ufficio del Giudice Tutelare Dr. Buffone, Decreto del 25 novembre 2009: “...Il beneficiario dichiara, con lucidità e consapevolezza, di non avere buona capacità di gestione del denaro e di desiderare un amministratore di sostegno.. (e che).. per pagare i debiti accumulati, abbia addirittura venduto la propria casa (vivendo ora presso abitazione della madre) e cambiato lavoro.. Si osserva, per quanto qui interessa, che l’incapacità gestionale discende quasi prevalentemente dalla tendenza del beneficiario a dedicarsi ad attività di giuoco e scommesse, culminata in una irrefrenabile attività di dedizione alle cd. “macchinette” ovvero slot machines e altri strumenti ludici equivalenti. All’esito delle valutazioni medico-legali, la psicologa diagnostica una dipendenza da gioco, particolarmente “devastante” per la vita del beneficiario: è, addirittura, arrivato a dimettersi dal lavoro per poter beneficiare della liquidazione ed ottenere liquidità da reimpiegare. Da qui un percorso terapeutico cui ora si chiede venga affiancato un percorso giuridico di tutela e cioè, una amministrazione di sostegno. Non va sottaciuto, invero, che il caso di specie non fa capo ad un classico soggetto incapace ovvero vulnerato nella propria esatta e corretta percezione della realtà ovvero inficiato nell’intelletto da disturbi più o meno intensi della personalità: viene in rilievo, infatti, una specifica ipotesi di dipendenza da gioco, ovvero una ludopatia. Ciò nondimeno l’amministrazione di sostegno è sicuramente misura assolutamente adeguata ed, anzi, da consigliare..”.

³⁸ Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di San Donà di Piave, Decreto del 15 marzo 2010: Il G.T. Dr. Mele “..per il sig. XX, non in grado di provvedere in maniera autonoma alle proprie necessità in quanto è affetto da infermità con deficit settoriali conseguenti alla dipendenza da alcool.. in uno stato di infermità sia psichica che fisica che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi,.. dà incarico all’amministratore di sostegno di curare e assistere il beneficiario e compiere, in favore dello stesso, i seguenti atti: rappresentare il beneficiario nell’espletamento di ogni adempimento burocratico-amministrativo inerente ai rapporti con enti pubblici o istituti privati, in particolare per ciò che attiene alla presentazione di atti e/o istanze dirette al conseguimento di sussidi e/o prestazioni sanitarie o previdenziali cui il beneficiario abbia diritto; compiere in nome e per conto del beneficiario tutti gli atti di ordinaria amministrazione; riscuotere, in nome e per conto del beneficiario, gli emolumenti allo stesso dovuti a titolo pensionistico-previdenziale, con successivo accredito delle somme medesime sul conto corrente bancario intestato al beneficiario stesso; provvedere, in nome e per conto del beneficiario, ad ogni adempimento di natura fiscale; provvedere all’individuazione ed alla scelta delle terapie ritenute più idonee per la tutela e la cura della salute del beneficiario, ivi compresa l’autorizzazione – previa istanza da rivolgere al G.T. – al ricovero presso struttura idonea alla cura del beneficiario. e per la cura e la tutela della salute del beneficiario..”.

³⁹ Tribunale di Modena, Sezione Civile, Decreto 8 febbraio 2006: “Con ricorso.. hanno chiesto la nomina di amministratore di sostegno alla nipote precisando trattarsi dell’unica erede di ingente patrimonio.. I ricorrenti.. hanno argomentato le proprie iniziative col comportamento della nipote e del suo stile di vita precisando che il precoce suo matrimonio sarebbe fallito per la coltivazione di relazioni extraconiugali con uomini inaffidabili;.. che da tempo fa uso abituale di sostanze stupefacenti; che è stata sovente coinvolta in (ma anche artefice di) episodi con rilevanza penale

Si tratta di soggetti con difficoltà effettive nell'accesso alla vita organizzata, alle leve del diritto civile; impossibilitati ad andare in banca, a mantenere i contatti con l'assicurazione, a fare le volture per l'acqua, gas, luce, telefono, a partecipare all'assemblea del condominio, a pagare le tasse, ad accettare un'eredità, a fare una transazione, a stipulare un contratto, a prestare il consenso informato; a sviluppare il proprio progetto di vita.

Soggetti disabili, ma che conservano uno slancio al fare, a realizzare sè stessi, le proprie ambizioni, aspirazioni, sebbene un qualche impedimento di base (fisico, psichico, sensoriale, istituzionale, anagrafico e logistico) parzialmente o totalmente glielo impediscano.

Se della persona interdetta o inabilitata, non si è mai considerata la possibilità di valorizzarne il progetto quotidiano, in quanto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi; con l'amministrazione di sostegno si elabora un progetto di vita individualizzato per cui, non solo le scelte effettuate per conto del disabile sono realizzate nell'esclusivo interesse di questi, ma sono altresì calibrate e personalizzate al meglio.

Unico neo della legge n. 6/2004 è quello di non riuscire a coordinare chiaramente i vari istituti, per cui la vera difficoltà è quella di definire il confine tra l'amministrazione di sostegno e gli altri istituti di protezione. Problema aperto che viene affrontato caso per caso dalla giurisprudenza, a volte in modo dubbio.

con vasta eco nella stampa locale. Su queste basi,... dato l'assunto stato di impossibilità parziale, ma attualmente stabile, della persona di provvedere ai propri interessi e, per la necessità di suo sostegno per affiancarla e/o sostituirla nel compimento di atti essenziali per il suo equilibrio esistenziale e per una oculata gestione di un patrimonio destinato ad un significativo rilievo anche per la vita dei due figli minori della persona.. il Giudice Tutelare nomina un amministratore di sostegno..”.

⁴⁰ Tribunale di Trieste, Ufficio del Giudice tutelare, Decreto del 17 ottobre 2005: Il Dr. Carlesso, per “..XX senza fissa dimora, senza un ricovero stabile e senza riuscire a godere di alcun stabile aiuto anche al fine di soddisfare le esigenze elementari della vita;.. Ritenuta la necessità di adottare d’urgenza i provvedimenti idonei ad assicurare la cura della persona che manca anche dei basilari documenti di identità e di assistenza.. nomina un amministratore di sostegno..”.

Amministrazione di sostegno: gli effetti

Non si tratta della sostituzione di un rappresentante al non autonomo nel compimento di atti economico-giuridici, ma di una tutela dinamica, al fine di attivare il sostegno necessario alla persona non autonoma per la realizzazione il proprio benessere psico-fisico. Con l'attivazione dell'amministrazione di sostegno, l'attenzione si sposta dal patrimonio alla persona: l'articolazione della tutela in una serie di divieti, anche di tipo personale, è sostituita dalla logica del sostegno, per sopperire alla mancanza di autonomia della persona. Non è un sostegno standardizzato, ma tiene conto dei suoi bisogni, delle sue aspettative, delle sue aspirazioni, delle sue manifestazioni di consenso o di dissenso, per la piena realizzazione di sé.

Fulcro della protezione è la persona.

Non si mira più al contenimento della potenziale pericolosità del soggetto, ma alla valorizzazione e promozione del suo benessere fisico, psichico e morale.

Il legislatore introduce una tecnica di protezione diversa da quella tradizionale: rinuncia ad accertare uno status o una qualità giuridica del beneficiario e fissa degli obiettivi che a questa diversa tecnica sottendono.

Risultato è la redazione di molteplici decreti personalizzati, tra loro tutti differenti, più attenti alle specifiche necessità ed esigenze, con risposte protettive individualizzate, non astratta o con un generico riferimento ad "atti di ordinaria e straordinaria amministrazione".

Il giudice sceglie l'istituto giuridico più consono alla situazione, indi, plasma l'intervento giuridico su misura assicurando la massima protezione giuridica con la minore limitazione possibile della capacità.

Definiti puntualmente l'oggetto del sostegno ed i poteri dell'amministratore, sulla base di quelle che sono le esigenze del beneficiario, si crea una sorta di vestito giuridico ad hoc per quel caso, in quel momento, e che si può ampliare, restringere, o addirittura revocare con successivo decreto motivato. In virtù dei principi di gradualità e flessibilità della nuova legge, per gli stessi istituti tradizionali è possibile modulare la risposta protettiva e consentire ad interdetti ed inabilitati di compiere, senza l'intervento di tutore e curatore, rispettivamente alcuni atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il beneficiario di amministrazione di sostegno non acquista lo status di incapace.

Questo è sancito esplicitamente all'art. 414 c.c., riformato dalla nuova legge, che cita i soggetti che "*possono*" essere interdetti e non più quelli che "*devono*" essere interdetti così come previsto dallo stesso articolo ante riforma.

Un provvedimento protettivo che non determini necessariamente l'incapacitazione del soggetto ha significative ripercussioni: si realizza il superamento della concezione di protezione intesa come rimedio alla infermità mentale, contenimento della pericolosità sociale ed emarginazione dal traffico giuridico; il superamento cioè della tradizionale corrispondenza infermità di mente-incapacità di intendere e di volere, che negli anni si era cristallizzato proprio grazie all'art. 420 c.c. che prevedeva, a seguito di ricovero coatto, automatica pronuncia di interdizione.

In virtù del principio di gradualità, il giudice dopo verifica delle particolari condizioni del soggetto, emette un apposito decreto in cui sono indicati espressamente e specificamente gli atti che l'amministratore stesso ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno: per i primi, il beneficiario perde la capacità di agire; per i secondi, la volontà del soggetto deve essere integrata con quella dell'amministratore.

Egli non perde la sua capacità di intendere e volere, semplicemente non riesce a realizzarla autonomamente.

A seconda della portata limitativa del decreto, laddove si prevedano effetti incapacitanti circa un numero specifico di atti, la residua capacità del soggetto continua ad essere integra. Questo è ribadito dall'art. 409⁴¹ del c.c. per cui il beneficiario conserva la capacità per tutti gli atti per i quali il decreto non preveda alcuna limitazione.

La norma non definisce con esattezza l'oggetto del sostegno per cui, di volta in volta, viene definito dal Giudice Tutelare in considerazione delle specifiche impossibilità del beneficiario, evitando interventi troppo generici o troppo restrittivi, che rischiano di proteggere troppo o troppo poco rispetto alle capacità ed alle potenzialità residue del soggetto, per cui è possibile affidare l'incarico anche per un solo atto⁴². L'amministrazione di sostegno, essendo una misura di protezione molto flessibile, il giudice tutelare adegua l'oggetto del sostegno alla corrispondente impossibilità, alle esigenze del caso concreto: dà vita ad un decreto dal contenuto limitato, nel caso di una impossibilità parziale, oppure ad un decreto dal contenuto vasto, simile a quello dell'interdizione, se l'impossibilità è più ampia e tendenzialmente permanente.

Si assiste ad un vero capovolgimento di prospettiva: la capacità è la regola e l'incapacità l'eccezione.

Il beneficiario, in ogni caso, può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana (acquisto cibo e vestiti, uso mezzi di trasporto, incasso di somme di modico valore, etc.). Se non espressamente specificato, inoltre conserva piena capacità per gli atti personalissimi, per cui rimane intatta la capacità di sposarsi, riconoscere un figlio, testare. Infatti il beneficiario del sostegno non incorre nell'automatico divieto di testare, nella decadenza dell'esercizio della patria potestà, nel divieto di contrarre matrimonio, nell'automatica estinzione del proprio contratto di affitto, di conto corrente, di mandato, di esclusione/ineleggibilità/decadenza dal titolo di socio, e così via: tutto è subordinato al vaglio del giudice tutelare.

Il "sostegno" previsto dal decreto, ha il fine di compensare l'incapacità di comprendere, valutare e agire adeguatamente (ed autonomamente) della persona fragile. Quindi l'amministratore di sostegno è una sorta di coadiutore, in contrapposizione a quella del sostituto, che era ed è la figura del curatore e del tutore. In questo senso, se l'amministrazione di sostegno "integra", l'interdizione

⁴¹ Codice Civile, art. 409: *Effetti dell'amministrazione di sostegno*. "Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministrazione di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana".

⁴² Tribunale di Roma, Sezione I Civile, Decreto del 4 aprile 2005: Il Dr. Serrao, per XX "...affetto da morbo di Alzheimer che ne compromette la capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi patrimoniali;.. nomina di un Amministratore allo specifico fine di sottoscrivere un atto autocertificativo necessario all'erogazione dell'indennità di accompagnamento;.. in ogni caso XX mantiene la piena capacità legale di agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva dell'Amministratore di sostegno..".

“toglie” poiché il tutore si sostituisce completamente alla persona in difficoltà, annullando tutte le sue capacità.

Con la nuova legge muta anche il presupposto causale per l'applicazione della misura di sostegno. Infatti, non v'è più un generico riferimento all'*incapacità*: il sussistere di una malattia o una menomazione assumono importanza nella misura in cui queste, anche se parziali o temporanee, determinano una *impossibilità* a provvedere ai propri interessi.

Una variazione terminologica che corrisponde ad un differente approccio del legislatore rispetto ai tempi passati, in cui si era propensi ad applicare interdizione ed inabilitazione al solo accertamento del sussistere di infermità mentale, senza però verificare l'incidenza di questa infermità sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi.

Ai fini della dichiarazione di interdizione, conditio sine qua non è la presenza di una menomazione mentale talmente grave da rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi economico-patrimoniali, personali, familiari e della vita civile; una infermità mentale col carattere di abitudine ed habitus normale del soggetto, che impedisca di effettuare non solo gli atti di straordinaria amministrazione ma anche quelli più elementari di gestione quotidiana della vita.

Un grosso limite quindi per gli istituti di protezione tradizionale che lasciavano completamente privi di protezione giuridica quanti non rientravano tra i malati di mente abituali, seppur bisognosi di tutela.

I beneficiari del sostegno invece sono affetti da infermità, menomazione fisica e/o psichica, che determina una impossibilità concreta, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Di fatto si espande la potenzialità applicativa rispetto agli istituti tradizionali.

Altra novità è che al centro della misura di tutela, v'è la salvaguardia e protezione della persona coi suoi interessi ed i suoi valori, non il suo patrimonio. Gli istituti tradizionali di interdizione ed inabilitazione si limitavano ad isolare il soggetto dai traffici giuridici al fine di tutelare i creditori e la famiglia dell'infermo dal pericolo di atti pregiudizievoli al patrimonio.

La ratio della nuova legge, come prescritto all'art. 410, è modulare l'attività dell'amministrazione di sostegno in funzione delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario, relativi alla cura patrimonii ed alla cura personae.

L'interesse alla persona è globale: nei-rapporti famigliari, affettivi, sociali, economici o bancari, di scuola e cultura, nelle relazioni di svago, di sport di partecipazione politica, educativa e sociale, di espressione artistica e letteraria, per la realizzazione di un proprio “progetto di vita”, più o meno limpido o ambizioso (Cendon).

Interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno sono tutte sottoposte a regime pubblicitario. Gli strumenti tradizionali di protezione, e la pubblicità cui si accompagnano, anche se consentono una indiscutibile tutela dei terzi nei traffici giuridici ed una certezza nella circolazione dei beni, di fatto si accompagnano a stigma sociale, al marchio della follia e quindi incidono sensibilmente sulla sfera giuridica del destinatario, anche perché la revoca avviene solo attraverso uno specifico provvedimento, lungo e costoso.

Questo di fatto non avviene nella Amministrazione di sostegno.

Amministrazione di sostegno: i poteri e i doveri

I poteri dell'amministratore di sostegno si evincono dal contenuto del decreto di nomina del giudice tutelare e dalle successive, od eventuali, autorizzazioni. Nel decreto il giudice tutelare indica l'oggetto del sostegno ed i poteri dell'amministratore di sostegno: quindi, prima definisce l'ambito in cui l'attività dell'amministratore si deve svolgere e poi, all'interno del suddetto ambito, conferisce il potere, la legittimazione a porre in essere delle attività giuridiche specifiche finalizzate a curare un interesse altrui.

I poteri dell'amministratore di sostegno riguardano poteri in assistenza del beneficiario e poteri in sostituzione del beneficiario.

L'amministratore obbedendo ad un dovere, in virtù dei poteri che gli sono stati attribuiti, esplica un'attività in nome proprio ma nell'interesse altrui. Non equivale quindi a mera rappresentanza, infatti non è un generico agire in nome e per conto del beneficiario: il decreto indica gli atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario (e quindi preclusi al beneficiario), ma anche quelli che può compiere con l'assistenza del beneficiario. In queste attività l'amministratore non si sostituisce al beneficiario, ma lo assiste nell'attività negoziale: si tratta di una cooperazione, un momento in cui le due volontà (quella del beneficiario e quella dell'amministratore) si integrano tra loro.

Diversamente il tutore riceve la rappresentanza dell'incapace direttamente dalla legge, per cui si crea una perfetta corrispondenza tra privazione della capacità del beneficiario e attribuzione di poteri al tutore-rappresentante legale che compie le attività relative a tutti i diritti del beneficiario, anche quelli personali, come il diritto al nome, alla libertà personale, all'onore, d'autore, gli status, eccetto i diritti personalissimi.

Per il compimento degli atti che il beneficiario compie con l'assistenza dell'amministratore di sostegno non è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

Gli atti non riservati alla competenza esclusiva o parziale dell'amministratore rimangono nella sfera di titolarità del beneficiario che mantiene piena capacità di agire.

Con un sistema mutuato dalla disciplina sulla tutela, qualora ciò sia funzionale alla protezione del soggetto, è possibile che il giudice decida che gli atti di straordinaria amministrazione siano sottoposti ad autorizzazione. Come il tutore, l'amministratore di sostegno in tal caso non potrà compiere tali atti se non dopo autorizzazione del giudice che dovrà valutarne la correttezza e l'opportunità. Unica differenza è che per il tutore la delibera proviene dal Tribunale, in composizione collegiale; per l'amministratore di sostegno invece decide il giudice tutelare, che è organo monocratico.

Gli atti di assistenza necessaria e gli atti di rappresentanza esclusiva possono riguardare sia l'ordinaria amministrazione (gestione del reddito e conservazione del patrimonio) che normalmente non richiedono autorizzazione preventiva del Giudice Tutelare perchè non determinano un rischio di alterazione del patrimonio (es. riscossione pensione, canoni di locazione, rendite da capitale, etc.); sia la straordinaria amministrazione che richiedono autorizzazione preventiva del Giudice Tutelare perchè modificano la struttura o la consistenza del patrimonio (es. accensione di mutuo, alienazione di immobili, accettazione di eredità, ecc.).

L'art. 410, ex lege 6/2004, sancisce il dovere per l'amministratore di sostegno nell'esercizio delle sue funzioni, di tener conto dei bisogni, delle aspirazioni e dei limiti del beneficiario.

In una sentenza del 2004, il Tribunale di Milano sancisce che l'amministrazione di sostegno svolga la propria attività nel rispetto della personalità del beneficiario ma anche delle sue condizioni sociali e convinzioni ideologiche e religiose⁴³.

Ciò presuppone un coinvolgimento continuo del beneficiario per attuare le scelte che meglio realizzano la sua personalità, i suoi interessi, le sue aspirazioni, ma soprattutto per meglio valorizzare le sue capacità residue.

Il beneficiario mantiene intatta la possibilità di libera autodeterminazione⁴⁴. La volontà del beneficiario non è priva di rilevanza, tant'è che l'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere: sia quelli per cui gli è stato conferito potere di sostituzione, sia quelli per cui gli è stato conferito potere di assistenza.

L'obbligo di informazione da parte dell'amministratore non si risolve in una semplice comunicazione delle decisioni maturate, ma è una discussione continua e costante col beneficiario sulle scelte da effettuare, in modo che siano le più corrispondenti possibile ai suoi bisogni ed interessi⁴⁵. Lo stesso giudice tutelare deve sentire il soggetto, tener conto dei bisogni e delle

⁴³ Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile Ibis, Decreto del 31 maggio 2010: Il Dr. Orlandi, .."Rilevato che XX, attualmente ricoverata presso l'istituto di cura.. per seguire terapie riabilitative dopo due ictus cerebrali, ha chiesto che la figlia.. sia nominata amministratrice di sostegno perché possa assisterla nei rapporti con i medici ed il personale sanitario ed esprimere il suo rifiuto delle trasfusioni di sangue e dell'assunzione di preparati contenenti derivati del sangue, essendo tali terapie contrarie alla sua fede religiosa, quale aderente alla Congregazione dei Testimoni di Geova; nomina.. amministratore di sostegno.. (che) autorizza ad occuparsi delle questioni che riguardano la salute, il luogo di vita, l'attività di riabilitazione della beneficiaria, provvedendo a richiedere in suo favore l'assistenza ed i trattamenti sanitari volti a diretto beneficio della sua persona ed a prestare il consenso per la loro esecuzione; ad esprimere il rifiuto della beneficiaria ai trattamenti di emotrasfusione ed all'assunzione di farmaci contenenti derivati del sangue, richiedendo l'effettuazione in suo favore di terapie sostitutive..".

⁴⁴ Tribunale di Modena, Sezione II Civile, Sentenza del 1 ottobre 2007: Il collegio, presieduto dal Dr. Stanzani, ritiene "...che la domanda di divorzio congiunto avanzata dall'amministratore di sostegno in luogo dell'amministrata sia legittima.. Per ammettere o negare la proponibilità della domanda di divorzio.. vanno esaminati i dati normativi di riferimento.. l'art. 75 c.p.c., che riconosce la capacità processuale.. a quanti abbiano piena capacità di agire in campo sostanziale.. mancando della quale gli incapaci possono egualmente stare in giudizio solo se rappresentati (esclusi dal novero dei poteri del rappresentante gli atti c.d. personalissimi i quali non ammettono sostituzione). Nella specie, il decreto istitutivo della misura di protezione non ha tolto a XX se non moderatamente, una porzione di capacità di agire riguardante il settore negoziale e patrimoniale.. Il nodo centrale dell'incarico di amministrazione consiste nella cura personae.. Si ammette che l'intervento vicariante possa riguardare, non solo la sfera patrimoniale, ma anche quella più pregnante degli interessi di indole personale ed esistenziale del disabile Si assiste così ad un progressivo ribaltamento della prospettiva tradizionale di esclusione dal novero degli atti c.d. personalissimi dell'intervento del sostituto In questo frangente, appare pienamente giustificabile l'intervento di "sostegno" quando la persona, che intenda allentare o liberarsi dal vincolo di coniugio, proprio a causa della condizione di disabilità in cui versa, abbia necessità di un vicario il quale offra specifiche garanzie di controllo sulla convenienza (anche economica) delle condizioni di separazione o di divorzio, onde evitare che l'esercizio di tale diritto esistenziale fondamentale, da parte del disabile, possa indurre una lesione ai suoi interessi..".

⁴⁵ Tribunale di Modena, Ufficio del Giudice Tutelare, Decreto del 27 agosto 2009: In nome e per conto di "un ottantenne con patologia di affezione (psicosi delirante allucinatoria cronica in epilettico) manifestatasi quando era poco più che trentenne, ..ininterrottamente ricoverato in Istituti Psichiatrici.. buon equilibrio grazie al trattamento farmacologico praticatogli.. una vita assolutamente tranquilla sotto il profilo economico..(e che) nonostante non sia munito di patente di guida, ha manifestato il desiderio di poter acquistare una autovettura di marca Toyota Yaris reclamizzata sui quotidiani (i cui inserti ritaglia e custodisce accuratamente) da destinare a luogo in cui trovare privacy,

richieste di questo e, in caso di dissenso giustificato e prevalente dell'interessato, può anche non procedere alla nomina dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario del sostegno non è più un "destinatario" della misura di protezione, ma diviene protagonista, poiché la legge valorizza massimamente l'autodeterminazione del beneficiario.

La legge prevede altre novità.

Infatti l'attivazione dell'amministrazione di sostegno, può essere prevista per problematiche di carattere patrimoniale, personale, ma anche esclusivamente per problematiche di tipo sanitario, ad esempio per esprimere un consenso informato a procedure mediche, chirurgiche, diagnostiche, terapeutiche⁴⁶. In tale ipotesi può corrispondere a libera scelta dell'interessato, che ne fa esplicita richiesta nell'ipotesi di insorgenza di problemi sanitari, perdendo in tal modo ogni profilo di obbligatorietà.

L'amministratore di sostegno è sottoposto al potere di vigilanza: non solo al giudice tutelare può essere chiesto di rendere conto dell'attività svolta, ma v'è anche l'obbligo, da parte dell'amministratore di sostegno, di rispettare tutto un sistema di autorizzazioni e rendicontare l'attività svolta.

A differenza del tutore, l'amministratore di sostegno, salvo che il giudice non decida diversamente, non ha l'obbligo di effettuare l'inventario del patrimonio, strumento che risponde ad una esigenza cautelativa per evitare che il patrimonio si disperda. E' però tenuto periodicamente (in base alla cadenza temporale stabilita dal giudice tutelare) alla presentazione di una relazione relativa all'attività svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (gestione patrimoniale già contenuta nel rendiconto annuale obbligatorio, modalità di attuazione dei compiti, difficoltà incontrate, rapporto col beneficiario, etc.).

L'amministratore risponde verso il beneficiario di ogni danno cagionato in violazione dei propri doveri.

In caso di negligenza, danno grave, contrasto, fondato disaccordo, il beneficiario e gli interessati possono ricorrere al giudice affinché adotti gli opportuni provvedimenti.

Per gli atti compiuti dall'amministratore in eccesso (rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferiti dal giudice tutelare), o in conflitto di interesse, l'esigenza di protezione riguarda la necessità di preservare il beneficiario dall'intervento di terzi nella propria sfera di interessi.

Lo scopo è impedire all'amministratore di sostegno una attività "irregolare", tale per cui non eserciti più la funzione di assistenza conferita dal decreto, ma sostituisca il beneficiario attribuendosi poteri che non ha.

di proprio uso esclusivo, nel quale poter trascorrere qualche ora in tranquillità lontano dagli spazi comunitari della casa di riposo; ... lo stesso beneficiario, conosciuto e ben voluto dalla comunità di appartenenza è riuscito a convincere il Sindaco a farsi assegnare uno spazio comunale (per l'eventuale parcheggio) presso un'area comunale ove sono già collocate le autovetture del comando della Polizia Municipale e sito poche centinaia di metri dalla casa di riposo; l'amministratore di sostegno ha chiesto di essere autorizzato all'acquisto ponendo in essere ogni cautela idonea ad impedire la circolazione del veicolo.." Il Dr. Stanzani "concede l'autorizzazione richiesta,.. (perché) se è pur vero che riguarda una spesa non giustificata da esigenza funzionale alcuna dell'oggetto e per il soggetto, è anche vero che è rivolta alla realizzazione di uno scampolo di felicità per una persona che ben poca ne ha avuta nel corso della pur sua lunga vita.. Si prescrive che (a) la cilindrata del veicolo sia la più ridotta sempre che qualificata di tutte le dotazioni opzionali che ne arricchiscano l'immagine percepibile alla vista; (b) il colore della carrozzeria corrisponda a quello voluto dal beneficiario..".

⁴⁶ Tribunale di Roma, Sezione Ibis Civile, Decreto del 24 marzo 2010: Il Dr. Serrao nomina, a beneficio di una donna affetta dal morbo di Alzheimer, un amministratore di sostegno.. "autorizzato ad esprimere il consenso informato a terapie sperimentali per la cura dell'Alzheimer proposte dal sanitario a condizione che quest'ultimo indichi in dettaglio di quale terapia si tratti e quali potenziali rischi comporti per la salute della beneficiaria, fermo restando che l'aver ottenuto il consenso alla sperimentazione da parte dell'amministratore di sostegno non esimerà il sanitario dall'obbligo di verificare che ricorrano tutte le altre condizioni previste dagli artt.16 e 17 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 (l. 28 marzo 2001, n.145 di Autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997), ai cui principi s'informa l'interpretazione delle norme di diritto interno..".

Gli atti posti in essere, in tal caso, risulterebbero difettare della volontà di una delle parti (quella del beneficiario), con conseguente nullità dell'atto (eccesso di poteri).

Allo stesso modo è possibile che l'amministratore agisca assistendo o integrando la volontà del beneficiario, contrariamente alle attribuzioni di sostituzione previste nel decreto (difetto di poteri); oppure non agisca perseguendo l'interesse esclusivo del beneficiario (conflitto di interessi).

Allo stesso modo è possibile che sia il soggetto fragile a porre in essere atti a lui preclusi.

Differentemente dal codice del 1865, che nulla prevedeva in merito, il codice del 1942 discostandosi dalle elaborazioni pandettistiche che al difetto di capacità collegavano la nullità del negozio, coerentemente con le linee guida del legislatore che valorizzava le superiori esigenze della sicurezza dei traffici giuridici, prevede una forma di invalidità dagli effetti meno drastici.

Lo scopo era rendere i commerci meno insicuri: se all'incapacità della controparte faceva da riscontro la nullità e non la nullabilità dell'atto giuridico, le parti sarebbero rimaste esposte, senza limiti di tempo, al rischio di impugnativa per l'incapacità.

Con l'introduzione dell'art. 428⁴⁷ si prevede l'ipotesi di annullabilità degli atti giuridici conclusi da persona in stato di incapacità, anche transitoria di intendere e volere, purchè non interdetta.

E' la previsione di una incapacità non legale, ma naturale, in quanto non è situazione di diritto ma situazione di fatto. Tale incapacità non necessariamente coincide con una incapacità totale ed assoluta dell'individuo, ma si riscontra ogniquale volta vi sia una riduzione delle facoltà intellettive e volitive che impediscono la formazione di una volontà cosciente negli atti giuridici.

L'annullamento è subordinato ad un giudizio di convenienza da parte dell'incapace, dei suoi eredi o degli aventi causa.

E' prescrivibile entro il termine di cinque anni ed è possibile solo se si provano: la sussistenza dell'incapacità di intendere e volere del soggetto al momento del compimento dell'atto, il pregiudizio arrecato all'incapace dall'atto stesso, la malafede dell'altro contraente.

E' bene precisare che l'incapacità rilevante ai fini dell'art. 428 non coincide con l'infermità prevista all'art. 414⁴⁸, salvo il caso in cui il decreto di nomina preveda, per determinati atti, l'attribuzione di rappresentanza esclusiva all'amministratore con conseguente limitazione della capacità di agire del beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

In tale ipotesi, per tutti gli atti in cui la capacità d'agire del beneficiario sia esclusa e l'annullamento non possa derivare dall'applicazione dell'art. 412, è esperibile azione di annullamento per incapacità naturale ai sensi dell'art. 428.

Allo stesso modo, l'art. 428 è applicabile per tutti gli atti posti in essere dal futuro beneficiario di sostegno prima dell'emissione del decreto stesso.

L'originario progetto di legge Cendon proponeva una riforma dell'art. 428 al fine di ottimizzare le condizioni di sicurezza del traffico giuridico, bilanciare la protezione del soggetto debole, ma soprattutto evitare che, una rigida tutela, corrispondesse nei fatti ad una esclusione di questi soggetti dal traffico giuridico.

La bozza prevedeva che gli atti compiuti da persona incapace di intendere e volere, per qualsiasi causa anche transitoria, al momento in cui questi sono stati compiuti, sebbene non interdetta, potessero essere annullati su istanza della persona stessa o degli aventi causa o dagli eredi, solo se fosse derivato grave pregiudizio all'autore; sottraendone l'operatività a tutti gli atti della vita quotidiana che in ogni caso restavano validi.

⁴⁷ Codice Civile, Art. 428: *Atti compiuti da persona incapace di intendere o di volere.* Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere e volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace di intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.

Resta salva ogni diversa disposizione di legge.

⁴⁸ Si veda nota 24

Ci si rendeva conto che, proprio una protezione eccessiva, poteva rilevarsi peggiore di nessuna protezione poiché finiva per escludere il soggetto debole da tutta l'attività giuridica, compresi gli atti finalizzati a tutelare i suoi interessi. Ipotizzare di subordinare l'annullamento del contratto ai soli casi in cui dallo stesso ne derivasse "grave pregiudizio" per l'incapace, significava voler rimuovere ogni margine di rischio per il contraente "sano" che stipuli con l'incapace a condizioni eque, ma soprattutto eliminare i fattori di ingessamento delle potenzialità negoziali dell'infermo.

Attualmente il rischio è che questo istituto, anziché garantire la partecipazione della persona non autonoma al traffico giuridico salvaguardando il più possibile la sua capacità di agire, determini la fuga dei terzi che, da un provvedimento almeno parzialmente incapacitante, rimangono esposti per un quinquennio all'azione di annullamento per incapacità naturale. Questo ha ripercussioni negative, perché i potenziali contraenti rifuggono la negoziazione con tali soggetti da "sostenere", con un effetto di emarginazione, completamente antitetico al fine perseguito dalla legge.

Ma c'è di più.

Se interdizione ed inabilitazione rimandano a gravi condizioni personali, così gravi da essere facilmente riconoscibili dal terzo che, in tal modo, sa della inidoneità della controparte alla cura dei propri interessi; l'amministrazione di sostegno non richiede come presupposto una grave infermità mentale e fa fronte a situazioni di inettitudine soggettiva, disagio psichico o indebolimento delle facoltà intellettive che il terzo potrebbe anche non riconoscere.

Da cui ulteriore pregiudizio da parte del terzo.

Amministrazione di sostegno: la procedura

Ai sensi dell'art. 404 è possibile chiedere il sostegno di un amministratore ogni qualvolta vi sia una impossibilità a provvedere ai propri interessi per infermità o menomazione fisica e/o sensoriale, infermità o menomazione fisica e/o psichico anche transitoria ed in misura parziale. I beneficiari sono persone affette da shopping compulsivo, malattie mentali, cerebrolesione, sindrome di Down⁴⁹, anziani in casi accertati di demenza senile, portatori di handicap fisici, alcolisti, tossicodipendenti, non vedenti, lungodegenti, malati terminali, analfabeti, giocatori d'azzardo patologici; soggetti cioè con un comune denominatore: essere privi in toto o in parte di autonomia o vivere in condizioni di dipendenza, nelle sue diverse e nuove forme.

Soggetti che possono presentare ricorso per la nomina di amministratore di sostegno sono: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, uno dei soggetti indicati all'art. 417 (gli stessi che possono proporre istanza di interdizione ed inabilitazione), il tutore, il curatore, il pubblico ministero, il giudice nel corso del procedimento di interdizione o inabilitazione, quando ritenga più opportuno l'applicazione dell'amministrazione di sostegno e, novità assoluta, le persone stabilmente conviventi. Tale legittimazione viene riconosciuta a quanti convivano stabilmente col beneficiario per i più svariati motivi: convivente more uxorio, convivente

⁴⁹ Tribunale di Varese, Ufficio della Volontaria Giurisdizione, Decreto del 6 ottobre 2009: "Apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di XX affetta dalla sindrome di Down.. onde poter provvedere a porre in essere alcune attività che la beneficiaria ha difficoltà ad eseguire personalmente: stipulare contratti, effettuare operazioni bancarie, etc.. al riguardo, andrebbe chiarito che (la sindrome di Down) non è patologia in strictu sensu,.. il portatore della sindrome di Down, per il mondo del diritto, non è un "malato" ma una persona diversamente abile. Ed, allora, è persona che non va trattata come soggetto da curare ma come soggetto da aiutare, ove la diversità si frapponga al completo e sano fruire dei diritti che l'ordinamento riconosce,.. tale situazione congenita non priva.. della capacità di orientarsi nelle scelte di vita, di emozionarsi, di scegliere per il proprio bene, di capire e comprendere e, se del caso, affezionarsi o, addirittura, innamorarsi. Decretare, con l'odierno provvedimento, che la beneficiaria potrebbe contrarre matrimonio solo con il consenso dell'amministratrice equivarrebbe a strappare la Carta costituzionale.. (l'unica limitazione che, in tal senso, prevede il Codice è quella di cui all'art. 85 c.c. per l'interdetto per infermità di mente) atteso che il diritto di sposarsi configura un diritto fondamentale della persona, riconosciuto sia a livello sovranazionale (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza il 7-12-2000), sia dall'art. 2 della Costituzione.. Non può, inoltre, trascurarsi che un "divieto di nozze" implicito violerebbe apertamente Convenzione di New York del 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia nel 2009.. XX conserva la facoltà di compiere senza l'amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento..XX ha diritto di sposarsi..".

legato da relazione affettiva anche di tipo omosessuale, quanti condividano le spese dell'abitazione comune ed un rapporto di convivenza stabile, come ad esempio la "badante".

Sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare il ricorso di cui all'art. 406 comma terzo c.c., o a fornirne comunque notizia al Pubblico Ministero, i responsabili dei servizi sociali e sanitari, direttamente impegnati nella cura ed assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di nomina⁵⁰. La logica che deve presiedere agli interventi degli Enti socio-sanitari è quella dell'opportunità dell'intervento, per assicurare una adeguata protezione alla persona e, al contempo, realizzare un interesse generale.

Questa è una vera rivoluzione istituzionale: la norma sancisce un vero e proprio "dovere giuridico" dello Stato di proteggere i soggetti deboli o indeboliti, nel rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall'art. 2 della Costituzione.

E' vincolo di carattere solidaristico non penalmente sanzionato, se non per le ipotesi di cui all'art. 328, comma 1, del codice penale come ad esempio, nel caso si richieda per iscritto ai servizi sociali che hanno in cura il beneficiario ex art. 407 del codice civile di presentare il ricorso per la nomina dell'Amministratore di sostegno. L'omessa attivazione della misura da parte della P.A., determina per la persona bisognosa un peggioramento della qualità della vita, o la mancata realizzazione personale, in spregio dell'art. 3 della Costituzione che impone allo Stato di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei, cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". A fronte di un siffatto dovere a carico dello Stato, è identificabile un contrapposto "diritto al sostegno" del beneficiario, la cui violazione determinerebbe una responsabilità di tipo risarcitorio ex art. 2043 c.c. a carico di chi, tenuto all'osservanza di questo dovere, non vi adempia. La mancata presentazione del ricorso al Giudice Tutelare o la mancata segnalazione al Pubblico Ministero comporta, per la pubblica amministrazione e per gli operatori/responsabili dei servizi sociali e sanitari, sanzioni per responsabilità civile (responsabilità per dolo e colpa grave del preposto all'ufficio e del singolo operatore; responsabilità anche per colpa lieve della pubblica amministrazione) e sanzioni amministrative per gli eventuali danni.

⁵⁰ Tribunale ordinario di Cosenza, Ufficio del Giudice Tutelare, Decreto del 28 ottobre 2004: Il Dr Copani, "...letto il ricorso, con il quale il responsabile del Centro di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria YY, ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per XX, .. con un margine di consapevolezza e di autonomia abbastanza ampio ma che, per il suo rifiuto di sottoporsi ad una terapia farmacologia,.. è opportuno venga ricoverato in una struttura extra-ospedaliera e comunque riabilitativa;.. considerato che ove il beneficiario, affetto da patologie mentali, manifesti il proprio dissenso ad un trattamento sanitario tale determinazione, viziata per l'incapacità naturale in cui versa, non appare a priori ostativa..; e, poichè la finalità del "consenso informato" è quello di porre il paziente in condizioni di decidere sull'opportunità o meno di un trattamento attraverso un bilanciamento di vantaggi e rischi (v. Sentenza della Cassazione n° 364 del 15 gennaio 1997), in tal caso la scelta è viziata proprio dalla patologia del soggetto da proteggere; .. considerato invero che la nuova normativa di protezione dei disabili - pur non prevedendo espressamente la facoltà dell'amministratore di autorizzare un trattamento sanitario.. (l'art.32 Costituzione dispone che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge") non esclude che possa essergli pur sempre conferito dal Giudice Tutelare il potere di valutare (unitamente ai servizi sanitari a tanto deputati).. il trattamento sanitario più idoneo, ed esprimere o rifiutare il consenso al trattamento terapeutico stesso.. agendo così "in nome e per conto del beneficiario"; essendo la tutela della salute psico/fisica.. "diritto dell'individuo e interesse della collettività".. (art. 32 Costituzione) che deve trovare applicazione e tutela, per cui ove il primo non sia in grado (per una accertata patologia) di effettuare una scelta responsabile, nulla si oppone acchè altro soggetto, in base ad un principio di solidarietà e con una rappresentanza *ex lege* con copertura costituzionale, possa a lui sostituirsi esclusivamente per la sua "cura", che è anche interesse pubblico; .. rilevato che XX .. è, allo stato, affetto da una patologia psichiatrica che menoma apprezzabilmente la sua capacità volitiva ed intellettuale sì da lasciar fondatamente ritenere che possa non rendersi esatto conto della necessità di un ulteriore trattamento sanitario da effettuarsi presso idonea struttura riabilitativa (consigliabile -come precisato dal direttore del dipartimento di salute mentale- rispetto alla propria abitazione, ove, abitando da solo, potrebbe astenersi dall'assunzione dei necessari farmaci e consentire anzi episodi autolesionistici e pericolo per i condomini del fabbricato); nomina un amministratore di sostegno..".

E' questa la prima volta che, in una fattispecie in cui il beneficiario sia affetto da disturbi psichici gravi tali da rendere indispensabile il ricovero presso una struttura specializzata, venga nominato un amministratore di sostegno autorizzato a prestare il proprio consenso - in nome e per conto dell'incapace - per un ricovero in una struttura psichiatrica riabilitativa.

La norma non identifica i soggetti, nè li distingue in pubblici e privati per cui, sono tenuti a questo dovere giuridico, gli operatori ed i responsabili dei servizi sociali e sanitari sia pubblici che privati, sia in regime di subordinazione che in regime di convenzione o collaborazione.

Tale legittimazione, e conseguente responsabilità, non è in capo al solo dirigente. Tutti gli attori, a cascata, sono coinvolti nel sistema, tutti quelli che intervengono hanno un ruolo, delle funzioni, delle competenze specifiche: chi opera direttamente a contatto col soggetto ha il dovere di rapportare puntualmente e tempestivamente al dirigente “i fatti” di cui all’art. 406 c.c., cosicché questi possa valutare l’opportunità di proporre la nomina di un amministratore di sostegno al Giudice Tutelare o segnalare il caso al Pubblico Ministero.

La norma inoltre prevede che ciascuno, in vista di una eventuale e futura incapacità, possa richiedere la nomina di un amministratore di sostegno. Tale nomina ha carattere di testamento biologico per cui, in caso di malattia terminale irreversibile ed invalidante, questi potrà negare il consenso al trattamento sanitario terapeutico ed autorizzare il trattamento mediante cure palliative per lenire le sofferenze causate dalla malattia⁵¹.

Il beneficiario, anche se interdetto, inabilitato o minorenne, può esprimere una preferenza, attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata, circa la persona più idonea a ricoprire l’incarico, di cui si fida o di cui conosce l’abilità professionale.

La richiesta motivata per la nomina va presentata presso l’ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario del luogo di residenza, o domicilio (novità rispetto ad interdizione ed inabilitazione), del beneficiario e prevede un procedimento informale e snello. Infatti, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il giudice tutelare se non dichiara irricevibile il ricorso (per difetto di legittimazione, nullità, incompetenza)⁵², decide con decreto motivato immediatamente esecutivo, modificabile o integrabile anche d’ufficio in qualsiasi momento. Si tratta di un termine ordinatorio e non perentorio, la cui inosservanza non comporta quindi conseguenze per l’inadempiente o per la procedura.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione⁵³

⁵¹ Tribunale di Modena, Ufficio del Giudice Tutelare, Decreto del 5 novembre 2008: “L’istante.. in possesso di capacità piena di intendere e volere.. ha designato.. come proprio amministratore di sostegno la moglie con l’incarico di pretendere il rispetto delle disposizioni dettate con scrittura privata autenticata per l’ipotesi di propria eventuale, futura incapacità.. In caso di malattia allo stato terminale, malattia o lesione traumatica cerebrale, irreversibile e invalidante, malattia che lo costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che ne impediscano una normale vita di relazione.. Ritiene il giudicante (Dr. Stanzani) che non sussistano ostacoli per l’accoglimento del ricorso e per la nomina di amministratore di sostegno.. con le seguenti prescrizioni:.. negazione di consenso ai sanitari coinvolti a praticare alla persona trattamento terapeutico alcuno e, in specifico, rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusioni di sangue, terapie antibiotiche, ventilazione, idratazione e alimentazione forzata e artificiale; richiamo ai sanitari dell’obbligo di apprestare alla persona, con le maggiori tempestività, sollecitudine ed incidenza ai fini di lenimento delle sofferenze, le cure palliative più efficaci compreso l’utilizzo di farmaci oppiacei..”.

⁵² Tribunale di Modena, Ufficio del Giudice Tutelare, Decreto del 27 dicembre 2007: ..“Con ricorso, l’Azienda Policlinico di Modena, Reparto Malattie Infettive, ha chiesto la nomina di amministratore di sostegno per XX, settantottenne, ricoverata perché affetta da sepsi della gamba destra con presente un quadro di gangrena secca;.. nomina richiesta al fine di prestare consenso, negato dalla persona, ad un indispensabile intervento chirurgico di amputazione dell’arto.. A fronte di questo quadro di riferimento e in linea coi disposti di cui agli artt. 2 e 32 Cost., ritiene il giudicante (il Giudice Tutelare Dr. Stanzani) che la volontà della beneficiaria sia suscettibile del più rigoroso rispetto; ciò comporta il rigetto del ricorso dovendosi escludere che un terzo possa essere incaricato di prestare consenso al posto dell’interessata..”.

⁵³ Tribunale di Modena, Sezione I Civile, Sentenza del 17 luglio 2008: La Corte, presieduta dal Dr. Stanzani, “..(Per) la irragionevolezza, oltreché la giuridica inconsistenza, del mantenimento di uno “*status*” di schiavitù civile di una persona la cui protezione tutto questo esclude in forza della radicale modifica ordinamentale in proposito..revoca l’interdizione di XX pronunciata dal Tribunale di Modena con sentenza in data 20 aprile 1978; dispone che il procedimento sia trasmesso al Giudice Tutelare in sede affinché, previa sua ulteriore valutazione, nell’interesse della beneficiaria e in ossequio alla “*ratio legis*” quale poco sopra ricordata, il Giudice Tutelare stesso dia corso ad un procedimento di amministratore di sostegno, con relativa nomina dell’amministratore, a tutela e cura della persona..”.

o dell'inabilitazione⁵⁴.

Il Giudice, prima di emettere il decreto, inizia una fase istruttoria, in cui è garantito il contraddittorio, ascolta la persona (anche recandosi nel luogo in cui la stessa si trovi)⁵⁵; assume le necessarie informazioni da coniuge, parenti entro quarto grado, servizi socio- sanitari territoriali, polizia municipale; ascolta la parte ricorrente; fa effettuare ulteriori accertamenti medici; utilizza tutti gli altri mezzi istruttori utili.

Il decreto di nomina, immediatamente esecutivo, deve contenere: generalità del beneficiario e dell'amministratore, durata dell'incarico (che può essere anche a tempo indeterminato), oggetto dell'incarico, atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (di rappresentanza esclusiva), atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, limiti di spesa da sostenere, periodicità con cui l'amministratore deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale/sociale del beneficiario.

Può essere nominato amministratore di sostegno uno dei soggetti elencati all'art. 408 del c.c.: il coniuge non legalmente separato, la persona stabilmente convivente con l'interessato, i parenti entro il quarto grado, le altre persone ritenute idonee dal giudice tutelare, legali rappresentanti di soggetti di cui al Titolo II del Libro primo del c.c. (fondazioni e associazioni con o senza personalità giuridica, ad esempio associazioni di volontariato).

Unica preclusione riguarda gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico l'interessato (art. 408 c.c., 3 comma)⁵⁶. Lo scopo è evitare di incorrere nel paradosso che lo stesso soggetto svolga funzioni di controllore e di controllato. Infatti, dirigente ed operatore sono entrambi portatori dell'interesse proprio dell'amministrazione presso cui operano, interesse che può anche essere potenzialmente conflittuale con quello del beneficiario (es. pagamento delle rette di ricovero in Istituto, contributi sociali, assistenza domiciliare e sanitaria, rimborsi, etc.). In realtà, ormai si è più propensi ad una interpretazione più flessibile che preferisce escludere dalla nomina solo chi "materialmente" assista il beneficiario, per cui v'è la nomina di amministratore di sostegno per operatori del servizio che non hanno in carico o in cura personalmente la persona in difficoltà⁵⁷.

⁵⁴ Tribunale di Modena, Sezione II Civile, Sentenza del 2 settembre 2005: La Corte, presieduta dal Dr. Stanzani, "(Per) XX.. inabilitata, attualmente ricoverata presso RSA.., presenta un quadro clinico di afasia transcorticale ed esiti di ictus cerebrale, con disturbi del comportamento e convulsività, pregresso abuso etilico e tabagismo in disturbo della personalità di tipo border line, con perdita della capacità di autonomia e di autogestione di tale entità da crearle uno "status" ben più grave di quello proprio dell'inabilitazione non essendo la persona in alcun modo in grado di provvedere ai propri interessi così da rendersi indispensabile, per una efficiente tutela di essa, l'attribuzione a chi la coadiuva di poteri sostitutivi sia negli atti di natura patrimoniale che in quelli di tutela e cura della salute.. accoglie il ricorso.. pronuncia la revoca dell'inabilitazione e trasmette gli atti al Giudice Tutelare affinché dia corso ad un procedimento di amministratore di sostegno, con relativa nomina dell'amministratore, a tutela e cura di XX.."

⁵⁵ Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, Decreto del 3 dicembre 2008: Il Dr. Casentini, in relazione a .."XX affetto da ritiro autistico conseguente a disturbo schizoide di personalità... non ha contatti sociali... considerando la patologia il paziente rifiuta di presentarsi davanti al giudice;.. Ritenuto che le indicazioni di cui sopra consentano di soprassedere ad un incontro del giudice con l'interessato, incontro che l'interessato palesemente evita per ragioni connesse al suo disturbo autistico, e nell'interesse a mantenere il suo fragile equilibrio psichico, là dove un incontro forzato con il giudice (che richiederebbe necessariamente un intervento coatto, medico o dell'Autorità di P.S., nell'impossibilità del giudice di andare alla sua ricerca in paese o nelle zone circostanti, ovvero attenderne il rientro al domicilio in orario imprecisato) si reputa gli arrecherebbe unicamente ansia e sofferenza, alterando l'instabile compenso garantito dalla voluta solitudine e ripetitività del suo agire quotidiano.. Nomina YY.. Amministratore di Sostegno..".

⁵⁶ Art. 408 Codice Civile, 3 comma: "... Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici privati che hanno in cura o in carico il beneficiario..".

⁵⁷ Tribunale di Roma, I Sezione Civile, Sentenza del 19 febbraio 2005: La Dr Serrao "a favore di XX... affetto da tetraparesi ipertonico-distonica, encefalopatia epilettogena, ritardo mentale di grado profondo da grave sindrome malformativa cerebrale che ne compromettono la capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi patrimoniali;... totalmente privo di capacità d'intendere e di volere, essendo affetto da grave sindrome malformativa cerebrale, ed è affetto da patologia fisica che ne compromette la capacità di compiere autonomamente anche gli atti più elementari;.. che ha necessità di farsi assistere quotidianamente nella gestione dei suoi interessi personali ed economici; la nomina di un Amministratore di Sostegno è necessaria per curare i rapporti con la

Da parte di molti Giudici Tutelari v'è la tendenza a nominare il Comune di residenza, e quindi gli amministratori locali (Sindaco, assessori, consiglieri), come amministratore di sostegno⁵⁸. Questo se di fatto agevola il Giudice Tutelare nel suo lavoro, consentendogli una rapida individuazione ed una immediata risposta giuridica, in pratica nasconde molti pericoli.

A parte qualche perplessità circa l'idoneità del Sindaco a ricoprire l'incarico poiché, a seguito dei vari impegni istituzionali assunti, non riuscirebbe a garantire contatti continui, diretti, immediati col beneficiario ed il Giudice Tutelare; si corre il rischio di un grave conflitto d'interesse.

Il Sindaco, in quanto autorità a cui fanno capo gli operatori pubblici impiegati nei Servizi Territoriali, proprio perchè portatore dell'interesse dell'Ente che rappresenta, potrebbe trovarsi in una posizione di conflitto di interessi col beneficiario (ad esempio: se per il ricovero del beneficiario in struttura pubblica o convenzionata, dovesse decidere, della retta di degenza, la quota a carico del beneficiario e quella a carico della P.A.; oppure: se, in veste di amministratore di sostegno, dovesse attivarsi per far erogare al beneficiario un sostegno economico a carico della P.A., sempre in crisi finanziaria).

Ricevuta la nomina motivata da parte del giudice, l'amministratore di sostegno deve prestare giuramento di fedeltà e diligenza nello svolgimento dell'incarico.

Se ne sussista la necessità, il Giudice Tutelare può adottare d'ufficio provvedimenti urgenti a salvaguardia degli interessi del beneficiario o nominare un amministratore di sostegno provvisorio, indicando gli atti che questi è autorizzato a compiere.

Contrariamente a quanto avveniva con le misure tradizionali di protezione, in cui si esplicitavano esattamente le sfere di attività precluse al soggetto destinatario della protezione, il decreto di nomina di amministrazione di sostegno non ha un contenuto predeterminato dal legislatore, indi non è possibile individuare a priori gli atti che possano divenire oggetto di sostegno.

Il giudice, godendo di ampio potere discrezionale, determina l'oggetto dell'incarico ed i poteri dell'amministratore (che non è un procuratore, nè un mandatario) che può ampliare/restringere/estinguere con successivi decreti⁵⁹.

Posto come pietra miliare uno status di generale capacità di agire della persona, il Giudice Tutelare adatta il decreto alle esigenze di protezione dei singoli, attuando così il principio di gradualità delle misure di protezione e della non incidenza sulla capacità della persona, conservandone il più possibile le capacità residue.

L'interdizione diviene *estrema ratio*, misura residuale da applicare solo in mancanza di altro strumento di protezione.

P.A. , per la riscossione degli emolumenti pensionistici ai quali ha diritto, per autorizzare eventuali spese straordinarie per accertamenti medici non offerti dal Servizio Sanitario Nazionale, per il consenso informato ad analisi od interventi chirurgici, per l'autorizzazione alle uscite dal Centro; ... ha indicato come Amministratore di Sostegno il sig. ZZ sul presupposto che, pur trattandosi di educatore e vice-presidente della Comunità YY, non fa parte dell'equipe degli operatori che seguono XX..”.

⁵⁸ Tribunale di Mantova, I Sezione Civile, Sentenza del 15 aprile 2010: La Corte individua “nell'amministratore comunale, cioè nel Sindaco, la figura più idonea a curare gli interessi patrimoniali e personali della beneficiaria.. perché questi dall'alto della sua autorità, servendosi magari delle figure sociali presenti in comune, potrebbe non solo gestire il patrimonio sia quotidiano che generale ma anche e soprattutto intervenire per migliorare l'ambiente abitativo e gestire l'aspetto sanitario..”.

⁵⁹ Tribunale di Modena, Ufficio del Giudice Tutelare, Decreto del 15 settembre 2004: Il Dr. Stanzani, per XX “affetto da disturbo delirante cronico e forma grave di diabete in dipendenza della quale aveva subito l'amputazione di un avampiede,.. con un quadro di ideazione delirante di negazione della malattia diabetica al punto che dichiarava alimentarsi prevalentemente con miele di cui mostrava numerosi contenitori;.. a rafforzamento dell'effettivo intento e delle finalità del "sostegno".. Ritenuto.. la necessità di sottoporre .. a terapie psichiatriche e cliniche per la cura del diabete;.. per l'elevata la probabilità di un coma iperglicemico irreversibile.. ad integrazione del decreto.. autorizza l'Amministratore di sostegno a porre in essere, in nome e per conto del beneficiario, tutte le iniziative che si renderanno necessarie al fine di attuare l'inserimento di XX in una struttura protetta del circondario, ove lo stesso possa seguire le cure e le terapie, anche alimentari, assolutamente necessarie e vitali; autorizza altresì l'amministratore di sostegno ad esprimere, in nome e per conto del beneficiario, il consenso informato ai trattamenti terapeutici proposti dai medici, se ed in quanto richiesti e/o necessari, ponendo in essere ogni iniziativa conseguente..”.

Nel caso in cui l'amministratore compia atti dannosi o scelte dannose per il beneficiario, oppure vi sia un contrasto tra amministratore di sostegno e beneficiario, questi o i soggetti legittimati a farlo, possono ricorrere al Giudice. Contrasto e dissenso sebbene ipotesi differenti, sono disciplinate dalla norma con comuni rimedi, poiché non diversifica la disciplina per le due ipotesi.

Il ricorso al giudice può avvenire o in presenza di prolungata e fondata divergenza con l'amministratore nella fase di elaborazione della scelta (prodromica al compimento dell'atto), o intervenire come rimedio successivo (l'atto già è stato compiuto o la scelta già effettuata). La norma, anche in questo, caso attribuisce un ruolo decisivo al giudice tutelare che adotta all'uopo opportuni provvedimenti a mezzo decreto motivato che, in assenza di specifica giurisprudenza, sono modulati in ragione della natura e della gravità della violazione.

L'amministratore di sostegno, se il decreto non è a tempo determinato, dura in carica dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

L'incarico è gratuito: una sorta di dovere civico all'investitura, che può essere anche impegnativa laddove vi siano gestioni patrimoniali significative.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno va pubblicizzato ai terzi. attraverso una doppia annotazione: una annotazione immediata del decreto nel registro presso il Tribunale (ad opera del cancelliere); un'altra entro 10 giorni dall'ufficiale di stato civile, a margine dell'atto di nascita⁶⁰.

La pubblicità ha duplice natura: è costitutiva, in quanto solo l'annotazione nel registro degli amministratori di sostegno tenuto dal giudice tutelare costituisce l'istituto; ed è dichiarativa in quanto l'annotazione sull'atto di nascita del beneficiario rende opponibile ai terzi l'amministrazione di sostegno, poiché concede oppure esclude la legittimazione a negoziare dell'amministratore o del beneficiario. Attraverso la pubblicità del decreto di nomina, v'è la possibilità per i terzi (per terzi si intende chi contratta col beneficiario o con l'amministratore di sostegno) di conoscere e definire gli ambiti di incapacità del soggetto, valutare i rischi degli atti stipulandi, la sussistenza di una causa di annullabilità per atto "viziato". L'istanza di annullamento, è un rimedio che avvantaggia l'incapace proprio perché rimette alla sua iniziativa la valutazione circa la convenienza dell'affare e il mantenimento o meno del negozio giuridico concluso: una maggiore tutela per il soggetto debole che si realizza spesso a scapito dell'interesse dei terzi. Infatti, dal regime pubblicitario, questi può trarre utili informazioni sull'incapacità del partner contrattuale, ma solo per la stipula degli atti che necessitino dell'intervento del notaio: in pratica in tutti gli altri casi il terzo difficilmente avrà la premura di informarsi circa lo status giuridico dell'altro.

La procedura non ha costi ed in genere non necessita di difesa tecnica. La necessità o meno che questa si realizzi, va modulata a seconda delle situazioni soggettive coinvolte nel procedimento.

Il decreto di nomina ha contenuto decisorio in materia di diritti e status delle persone, pur non avendo la forma di sentenza. In ogni modo può essere revocato, modellato in itinere o rinnovato a scadenza, dal Giudice Tutelare su istanza motivata o d'ufficio.

Il decreto può essere impugnato rivolgendosi alla Corte di Appello, e successivamente a mezzo ricorso in Cassazione.

⁶⁰ Tribunale di Modena, Sezione II Civile, Decreto del 22 luglio 2008: Il Dr. Masoni, per una donna .."affetta da idrocefalo congenito, ritardo mentale, epilessia con crisi generalizzate, che.. ha presentato il ricorso per la propria protezione avvalendosi dell'ausilio di un difensore, nomina un amministratore di sostegno... e dispone che la cancelleria non provveda all'annotazione di questo decreto nel registro delle amministrazioni di sostegno, nè a darne comunicazione all'ufficiale dello Stato civile per le annotazione a margine dell'atto di nascita del beneficiario, dato che la capacità di agire della beneficiaria non è stata in alcun misura limitata..".

Amministrazione di sostegno: i conflitti

Notevoli sono le difficoltà di dottrina e giurisprudenza per definire in modo ermeneutico i confini tra i vari istituti, quando cioè uno strumento di protezione sia da preferire all'altro. In genere v'è la tendenza ad interpretare l'amministrazione di sostegno alla luce degli istituti tradizionali che, di fatto, ne comporta una riduzione della portata innovativa.

Il nuovo istituto si differenzia dai precedenti non solo per la tecnica protettiva che lo caratterizza, ma per i diversi obiettivi che persegue.

Il giudice tutelare, differentemente dal giudice preposto a interdizione ed inabilitazione, non si muove al fine di accertare l'incapacità d'agire del beneficiario, ma allo scopo di fornire un sostegno a chi ha delle difficoltà a svolgere autonomamente i propri interessi.

L'interdetto e l'inabilitato sono incapaci salvo per gli atti autorizzati dal giudice; il sostenuto è capace di agire salvo per gli atti in cui è sostituito o assistito dall'amministratore. La limitazione della capacità, nell'amministrazione di sostegno, è una variabile eventuale.

L'obiettivo principale non è quello perseguito da interdizione ed inabilitazione di impedire all'incapace atti pregiudizievoli per sé, per la famiglia e per la certezza del traffico giuridico; ma quello di sostenere il soggetto fragile in tutte quelle attività che fa fatica a compiere da solo, e creare le condizioni per la perfetta realizzazione dei suoi interessi e dei suoi valori.

Dubbi di coerenza si hanno circa il mantenimento, nel rinnovato Titolo XII, di istituti tradizionali che garantiscono una forte protezione ai beneficiari, ai familiari, ai terzi, nella tutela del patrimonio e nella certezza dei traffici giuridici, ma che sono sicuramente contrastanti coi principi sanciti dalla legge 6/2004 e gli obiettivi da questa perseguiti.

Infatti, l'ampia operatività dell'amministrazione di sostegno e le multiformi potenzialità applicative, per coerenza e linearità con lo spirito della riforma, dovrebbero condurre alla disapplicazione delle misure di protezione tradizionali, ma così non è.

Già prima dell'introduzione del nuovo istituto, la dottrina paventava l'ipotesi di incompatibilità di interdizione ed inabilitazione coi principi costituzionali (art. 2 in particolare) circa i diritti inviolabili di uguaglianza, di libertà negoziale, ed il diritto di compiere atti personalissimi come il contrarre matrimonio (preclusione derivante da un inesistente interesse da parte della collettività).

Dottrina e giurisprudenza dubitano che il nuovo istituto sia egualmente protettivo rispetto ad interdizione ed inabilitazione sul piano patrimoniale. Si fatica a superare ed abbandonare l'ottica patrimonialistica, per cui gli interessi patrimoniali nella loro consistenza e complessità continuano ad essere la discriminante tra i vari istituti.

Questa visione allinea in ordine crescente i tre istituti di protezione differenziandoli, non per la diversa protezione che propugnano, ma per la maggiore o minore incapacitazione cui conducono. Al centro della problematica è l'art. 404 del Codice Civile.

L'articolo in questione lascia intendere che tra i destinatari della misura di protezione, potrebbero esserci soggetti affetti da incapacità di carattere grave e permanente, totalmente privi della capacità di intendere e di volere e che potrebbero essere sottoposti al provvedimento di interdizione, o coloro i quali potrebbero essere inabilitati, non avendo infermità di mente grave.

Nel 2005, per scongiurare il pericolo di interpretatio abrogans, la Corte Costituzionale con delibera n° 440⁶¹, si esprime ribadendo che l'amministrazione di sostegno va applicata solo se vi sono delle incapacità del soggetto circoscritte, specificatamente individuabili; i poteri dell'amministratore in nessun caso possono coincidere "integralmente" con quelli del tutore o del curatore; qualora vi sia una generica necessità di limitare la capacità di agire del soggetto nell'attività negoziale, per atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, allora si applicherà l'inabilitazione o l'interdizione.

Questa conclusione rappresenta una interpretazione riduttiva della legge ricondotta a schemi, categorie, formule già vecchie: invece di interpretare gli istituti tradizionali sulla base delle innovazioni introdotte dalla legge 6/2004, si riporta l'amministrazione di sostegno nelle misure tradizionali. Infatti, se anche il provvedimento di amministrazione comprendesse tutte le preclusioni sancite per l'inabilitato o per l'interdetto, non si arriverebbe mai all'integrale coincidenza degli istituti, proprio per la diversa funzione che questa ha, e che si concreta nella promozione della persona, nella valorizzazione delle capacità residue, nella autodeterminazione e nella rimozione delle cause di disagio.

Altre interpretazioni per la ripartizione dell'ambito di operatività dei tre istituti di protezione facevano riferimento alla gravità della malattia del beneficiario, ovvero alla sua capacità di relazionarsi col mondo esterno, per cui l'interdizione si preferiva se l'interessato fosse incapace di comunicare all'esterno la propria volontà o curare i propri interessi e la propria persona.

Conclusione di fatto però contraria a quanto sancito all'art. 404.

Sulla questione è intervenuta anche la Corte di Cassazione che, con sentenza n° 13584 del 2006⁶², giustifica l'applicazione dell'interdizione proprio laddove sia necessario gestire un'attività di una certa complessità e afferma il seguente principio di diritto: "L'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire... uno strumento di assistenza che sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione dagli altri istituti a tutela degli incapaci quali la interdizione e la inabilitazione... Rispetto a detti istituti l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non al diverso, e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per

⁶¹ Corte Costituzionale, Sentenza del 9 dicembre 2005, n° 440.

⁶² Corte di Cassazione, Sentenza n° 13584 del 4 aprile 2006: La Corte, presieduta dal Dr. Luccioli, si esprime in merito ad una decisione della Corte d'appello di Salerno, che, dispone il procedimento di interdizione.. dell'avv. XX,.. colpito da neurobrucellosi con conseguente encefalite, patologia che lo aveva costretto, dopo una lunga degenza.. in stato di coma.. nella incapacità di provvedere ai propri bisogni ed interessi. Per la Corte di Salerno.. il destinatario del provvedimento di amministrazione di sostegno deve mantenere, quanto meno in misura ridotta, una propria autonomia e capacità, dovendo il giudice tener conto anche delle richieste formulate dal beneficiario, e l'amministratore informare lo stesso dei diversi atti da compiere.. Per la Corte di Cassazione, il criterio invece da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l'amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento meramente "quantitativo", e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto.. Il discrimen consisterebbe piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato..".

conto del beneficiario, considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie...".

Si delinea un criterio di carattere "funzionale" in relazione al tipo di attività da svolgere: per attività semplici e con scarse ripercussioni patrimoniali è preferibile l'amministrazione di sostegno; per la gestione di interessi patrimoniali complessi, articolati, da svolgere in molteplici direzioni, con una serie indeterminata e continuativa di atti, è preferibile l'interdizione.

Vengono colti quindi gli aspetti innovativi del nuovo istituto, ma si giustifica l'applicazione di quelli tradizionali proprio quando sia necessario gestire un'attività di una certa complessità, o un patrimonio consistente.

Una conclusione che priva il soggetto dei vantaggi dell'amministrazione di sostegno, gli impedisce il compimento anche di una serie di atti attinenti alla sua sfera di realizzazione personale (ad esempio contrarre matrimonio), solo perché titolare di un ingente patrimonio⁶³.

L'entità del patrimonio e la complessità dell'attività da svolgere nell'interesse del soggetto in difficoltà, non dovrebbero costituire di per sé i soli presupposti per strumenti di tutela più incisivi, anche perché non si comprende per quale motivo un ingente patrimonio potrebbe essere amministrato avvedutamente da un tutore o da un curatore e non anche da un amministratore di sostegno, dato che la sua "competenza" non prevede limiti di valore.

Uppercut all'interdizione si ha con Sentenza della Corte Suprema della Cassazione, Sezione I Civile, del 22 aprile 2009 n° 9628⁶⁴ in cui, oltre la valorizzazione e la sottolineatura delle potenzialità applicative dell'amministrazione di sostegno, si ribadisce che il giudice tutelare nel decreto di nomina può potenziare o depotenziare l'estensione della sfera negoziale del beneficiario.

Tale Sentenza sorvola completamente sulla individuazione di una linea di confine, del *discrimen* tra strumenti tradizionali e amministrazione di sostegno.

Quindi, se la Sentenza della Corte di Cassazione n° 13584 del 2006 individuava l'ambito applicativo – pur residuale - dei vecchi istituti col riferimento ai parametri *funzionale* (attività che è necessario compiere nell'interesse della persona) e *quantitativo* (gravità della condizione psico-fisica di questi); con la Sentenza della Corte di Cassazione n° 9628 del 2009 il baricentro si sposta su un binomio differente: da un lato le attività da compiersi (*criterio funzionale*), e dall'altro l'idoneità dell'amministrazione di sostegno a farvi fronte ed assicurare che quelle attività siano realizzate (*criterio strumentale*). Compito del giudice sarà verificare il tipo di attività da compiersi nell'interesse del soggetto e, sulla base della legittimazione derivante dall'art. 405 c.c., identificare in modo analitico, elencandoli, gli atti che il vicario sarà chiamato a compiere in sostituzione del beneficiario, come pure gli atti che rimarranno nella sovranità gestionale del secondo.

Al centro di questo intervento della Cassazione, non v'è una "operazione di perimetrazione" entro cui applicare l'una o l'altra misura ma piuttosto si pone l'attenzione sulla fecondità dell'Amministrazione di sostegno.

Il Giudice Tutelare ha quindi il dovere di applicare l'istituto più idoneo ad un'adeguata tutela del beneficiario, conservando il più possibile la capacità negoziale dello stesso. Diversamente dal giudice preposto ad inabilitazione ed interdizione, non deve accertare l'incapacità di agire del soggetto, né accertare uno status, ma deve fornire strumenti di sostegno e protezione a chi sia

⁶³ Tribunale di Treviso, Decreto del 28 aprile 2009: Il Giudice Tutelare "rigetta il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno nei confronti di XX ..(con) disturbo mentale dall'età di 17 anni, caratterizzato da sintomi tipici del disturbo schizofrenico, disorganizzato di tipo evolutivo.. sindrome apatica, aprogrammatica, ipofunzionale e.. evidenti e grossolane difficoltà di comunicazione che ricordano.. il quadro afasico dei pazienti neurolesi. XX risulta titolare non solo di un consistente patrimonio mobiliare, ma anche di numerosi cespiti immobiliari in comunione ereditaria.. Che, pertanto, tenuto conto delle attuali condizioni psico-fisiche dell'interessato, dell'obiettivo difficoltà gestionale del suo patrimonio e dell'acclarato contrasto tra i familiari nel controllo di tale gestione, si ritiene assolutamente inidonea la misura dell'amministratore di sostegno avuto riguardo alle finalità cui sottende tale rimedio..".

⁶⁴ Dello Stesso tenore: Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza del 29 novembre 2006, n° 25366 e Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza del 1 marzo 2010, n°4866.

impossibilitato a provvedere autonomamente ed efficacemente alla gestione dei propri affari e dei propri interessi.

L'ambito di applicazione del sostegno va quindi ricercato, non nel diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi, quanto piuttosto nella maggiore capacità di questo strumento di adeguarsi alle esigenze del soggetto, grazie alla flessibilità ed agilità della procedura applicativa.

La valutazione della conformità di questa misura alle esigenze del soggetto è pur sempre però subordinata all'apprezzamento del giudice, tenuto conto delle attività che occorre compiere per il beneficiario, della gravità e durata della malattia e di tutte le altre circostanze del caso.

In genere, il rischio di vanificare il processo di affrancamento del nuovo istituto da quelli tradizionali, ispirati alla rigida alternativa capacità/incapacità, è molto alto proprio perché, in assenza di una espressa previsione legislativa, si attribuisce al giudice tutelare ampia capacità discrezionale sulla misura di protezione da preferire di volta in volta.

Attualmente, in alcuni Tribunali ove non si possa contare sulla presenza di Giudici Tutelari illuminati, si continua ad applicare ampiamente l'istituto dell'interdizione anche per ipotesi applicative previste dalla legge n°6/2004⁶⁵, determinando di riflesso un certo timore ed una certa

⁶⁵ Tribunale di Bologna, Sentenza n. 2914/2008: Il decreto si riferisce a giovane donna affetta da dipendenza da sostanze stupefacenti, da HIV, e con un disturbo di personalità non meglio qualificato in sede peritale. La problematica principale di questa donna è la sua riluttanza a rimanere nelle comunità in cui si trova inserita: se ne allontana e dorme per strada: "occorre scegliere le modalità di vita di volta in volta più adeguate, ed in sua vece (...) si tratta di scegliere il luogo di residenza.. occorre agire in modo incisivo, a salvaguardia della sua incolumità personale. Per questo serve misura maggiormente tutelante..". La scelta del luogo di residenza, per il giudice, non può essere fatta dall'amministratore di sostegno, perché l' art. 371 c.c. non è richiamato dall'art. 411 c.c. ed il rispetto dell' art. 13 della Costituzione impedisce di applicarlo. Per cui, in nome della prerogativa tutelata dall'art. 13 Costituzione, ne ha dichiarato l'interdizione, ritenendo la misura più restrittiva, maggiormente protettiva per la persona.

Ed ancora:

* Tribunale di Cassino, Sezione civile, Sentenza del 21 dicembre 2009: La Corte di appello, presieduta dal Dr. Capurso, si pronuncia in merito al caso di un'anziana donna (di anni 81) che, a causa di demenza senile tipo Alzheimer in stato avanzato, presenta una grave ed uniforme compromissione delle funzioni psichiche superiori con perdita pressoché completa delle autonomie personali e sociali, gravi disturbi comportamentali.. che incidono notevolmente sulle capacità a provvedere autonomamente alla cura della propria persona nonché a far fronte ai propri bisogni personali, morali e materiali, al punto che le capacità di intendere e di volere risultano totalmente abolite.. il che conferma il giudizio di assoluta incapacità di provvedere ai propri interessi.. Invero, l'amministrazione di sostegno costituisce misura di protezione sufficiente per soggetti con specifiche incapacità ancora in grado di esplicitare adeguatamente valide capacità residue, o per soggetti del tutto privi di capacità quando si trovino nell'impossibilità materiale di relazionarsi autonomamente con l'esterno e di porre in essere comportamenti idonei a produrre effetti giuridici e negoziali. Tale misura di protezione può rivelarsi però forma di tutela inadeguata ove sia necessario inibire al soggetto di esplicitare all'esterno capacità viziate che esponano sé o altri a possibili pregiudizi. .. per cui ne dichiara l'interdizione..".

* Tribunale di Varese, Ufficio Volontaria Giurisdizione, Decreto del 17 novembre 2009: Per "XX, con stato clinico degenerato fino alla attuale diagnosi stabile di stato vegetativo permanente in esito ad emorragia cerebrale per rottura di aneurisma dell'arteria comunicante anteriore, ..dichiarato inabile al 100% non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.. alla luce delle considerazioni che precedono, a parere di questo giudice tutelare (il Dr. Buffone), l'amministrazione di sostegno non appare adeguata al caso di specie, non potendo trovare applicazione nelle ipotesi di Stato Vegetativo e nelle ipotesi di coma, posto che la misura più idonea, in tali casi, è l'interdizione..".

* Tribunale ordinario di Torino, VII Sezione civile, Sentenza del 14 luglio 2008: La Camera di Consiglio, presieduta dal Dr. Algostino, nei confronti di XX "in condizioni fisiche assai scadute (peso corporeo kg. 24 in soggetto di altezza di mt. 1,75) con numerosi ricoveri ospedalieri sia nei reparti di medicina che di psichiatria, anche in regime di TSO,.. affetta da sindrome depressiva endoreattiva grave in anoressia mentale.. grave scompenso metabolico in atto che la poneva a rischio della stessa vita.. ha concluso che, pur in presenza di un soggetto lucido ed orientato, apparentemente consapevole, in grado di rispondere con correttezza e coerenza a domande di attualità, .. con funzioni cognitive integre e l'intelligenza abbastanza adeguata.. ritiene sussistano le condizioni per l'accoglimento della domanda di interdizione.. L'incapacità di XX attiene precipuamente alla cura della propria persona, alla scelta ed adesione ad un percorso riabilitativo, alla determinazione del luogo in cui vivere; tali elementi inducono a ritenere che quella dell'interdizione sia la misura di protezione più idonea .. posto che soltanto in capo al Tutore possono essere riconosciuti quei poteri di cura della persona e di reperimento di eventuale collocazione (art. 371 c.c.) che risultano costituire, nel caso in esame, gli aspetti più problematici ..A tal fine ne pronuncia l'interdizione per infermità di mente..".

diffidenza tra quanti vorrebbero poter usufruire di questo nuovo strumento giuridico, senza incorrere nel rischio di acquisire lo status di incapace.

Altro argomento controverso è la scelta del legislatore di subordinare, ad una valutazione del giudice, l'assimilazione degli effetti dell'amministrazione a quelli delle altre misure tradizionali.

L'istituzione dell'amministrazione di sostegno non determina l'acquisto da parte del beneficiario dello status di incapace ed a lui non sono applicabili in via automatica, fatte alcune eccezioni esplicitamente previste, le norme previste per l'incapace, l'interdetto, l'inabilitato.

Il beneficiario vede limitata la propria capacità di agire solo in relazione agli atti per il compimento dei quali è previsto l'intervento dell'amministratore di sostegno.

Questo in linea generale.

V'è sempre però la possibilità, per il giudice tutelare di applicare anche per al beneficiario del sostegno, effetti, limitazioni o decadenze proprie di interdizione ed inabilitazione⁶⁶.

Allo stesso modo è configurabile una amministrazione non incapacitante, tale per cui il soggetto conserva integra la sua capacità di agire, ma gli viene attribuito un amministratore di sostegno con potere rappresentativo.

*Tribunale di Perugia, Sentenza del 22 agosto 2007: In merito ad una .."revoca di inabilitazione e nomina di un amministratore di sostegno.. a favore di XX.. affetta da depressione maggiore, disturbo di personalità paranoide, disturbo del comportamento alimentare con alternanza di periodi di bulimia ad altri di anoressia, assunzione di sostanze anfetamin-simile che inducono i predetti comportamenti.. che da alcuni mesi aderisce con adeguata costanza ad un articolato progetto di cura che prevede, oltre l'ospitalità a tempo pieno in comunità, la partecipazione a specifiche attività riabilitative, sedute settimanali ad orientamento psicoterapeutico e terapia psicofarmacologica,.. le sue capacità critiche e di giudizio si stanno gradualmente ristrutturando, recuperando capacità progettuali.. e che la suddetta patologia presenta una significativa, anche se ancor parziale, remissione,.. la Corte, presieduta dal Dr. Criscuolo, dispone che la inabilitazione vada revocata e vada dichiarata la interdizione della medesima..".

* Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, Sentenza del 21 marzo 2005: Per XX "affetta dall'età adolescenziale da esotossicosi cronica e grave disturbo borderline di personalità,.. con uso incongruo di farmaci (DBZ), alcol e sostanze cannabinoidi.. (la Corte, presieduta dal Dr.Nardi) ribadisce.. la necessità di proteggere XX con una pronuncia d'interdizione che, garantendole la presenza costante di un tutore che la sostituisca in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sotto il controllo dell'Autorità Giudiziaria, la tuteli nella gestione e conservazione del suo patrimonio e nell'assunzione di ogni decisione attinente la cura della sua persona..".

*Tribunale di Biella, Ufficio del Giudice Tutelare, Decreto del 3 giugno 2008: Il Dr. Passerini, in merito ad un ricorso per la nomina di amministratore di sostegno a favore di ".. XX affetta da Sindrome di Down,.. per il compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione e.. il consenso a cure sanitarie, tra le quali viene evidenziata la necessità.. di sottoporsi ad intervento chirurgico oculistico.. la condizione patologica della beneficianda ne determina.. l'assoluta e permanente impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.. un decadimento importante delle facoltà intellettive tale da renderla incapace soprattutto di collaborare, sorretta da un pur minimo grado di consapevolezza, con una persona che, nella qualità di amministratore di sostegno, avesse ad aiutarla nell'affrontare le incombenze della vita quotidiana, oltrechè, se del caso, con l'autorità giudiziaria in persona del giudice tutelare.. respinge il ricorso e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero affinché valuti la possibilità di promuovere procedura di interdizione..".

⁶⁶ Tribunale di Milano, IX Sezione Civile, 26 febbraio 2007: La Camera di Consiglio, presieduta dal Dr. Nardi, "XX affetto da idrocefalia triventricolare, patologia comportante ritardo mentale, grave smemoratezza, capacità intellettive molto limitate, instabilità, inaffidabilità,.. non si fa curare né vuole assumere farmaci specifici,.. privo di una figura che possa tutelare i suoi interessi.. potrebbe incinciare il proprio patrimonio trasferendolo ad altri o compiere atti legali (testare o contrarre matrimonio, una volta deceduta la madre), manipolato da persone che ne rilevino le caratteristiche psicopatologiche per approfittarne, non appare in grado di valutare e fronteggiare le richieste e il volere di YY, cui sembra essere adeso, timoroso dell'abbandono e della solitudine... Nel ritenere adeguata per il XX una pronuncia d'interdizione, il CTU avverte che un provvedimento siffatto potrebbe incidere aumentando la deflessione del tono dell'umore.. Un intervento di assistenza potrebbe essere rimesso all'Amministratore di Sostegno,.. onde stimolarlo alla ripresa di un regolare percorso terapeutico,.. Oltre che un intervento.. di rappresentanza sostitutiva.. per iniziative che si reputa urgente attivare nei confronti di YY, onde porre termine a una sua condotta di palese sfruttamento personale e patrimoniale del XX.. Sino a che XX non sarà aiutato a recidere del tutto tale rapporto di sudditanza e sfruttamento, si reputa parimenti rispondente al suo interesse, ai sensi dell'art.411 c.c., l'estensione allo stesso delle limitazioni di cui agli artt.85 e 591 c.c., con riguardo rispettivamente alla capacità di contrarre matrimonio e di testare, onde evitare possa essere pericolosamente esposto all'azione persuasiva di chi, con modalità minatorie, aggressive o all'opposto falsamente suadenti, intenda unicamente ottenerne vantaggi economici o di altra natura, quale l'acquisizione della cittadinanza italiana..".

La stessa Corte Costituzionale nel 2006 sembra accogliere la tesi dell'ammissibilità di un sostegno non incapacitante.

Infatti, quando l'impossibilità del soggetto origini solo da infermità e/o menomazione fisica e non da indebolimento della capacità di intendere e volere; oppure in tutte quelle fattispecie in cui non vi sia un concreto pericolo per il soggetto, pur anche in stato di incapacità (ad esempio: soggetto in stato comatoso), di compiere atti pregiudizievoli per sé, o per il suo patrimonio; se l'amministrazione di sostegno fosse incapacitante, vi sarebbero seri dubbi di legittimità costituzionale della norma, perché in violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione (relativi ai diritti fondamentali degli individui), e perché in contrasto coi principi di flessibilità e gradualità della legge 6/2004.

Nell'ordinamento tedesco si ha un doppio sistema protettivo: un'amministrazione di sostegno adottata col consenso del beneficiario ed una amministrazione "imposta" se questi non è in grado di esprimere, consapevolmente e volontariamente, il proprio consenso, quando cioè è incapace di intendere e volere. Attraverso un sistema di correttivi l'istituto si applica solo in caso di necessità e non se l'assistenza può essere garantita attraverso un rappresentante volontario. Inoltre, in caso di infermità fisica, la Betreuung può essere domandata solo su istanza del beneficiario stesso.

In Italia questi principi correttivi, a garanzia della massima conservazione della capacità ed autonomia del soggetto, non esistono e si preferisce pensare agli istituti tradizionali come *extrema ratio*⁶⁷.

Rischio che molti prospettano è che il nuovo istituto determini una maggiore incertezza dei traffici giuridici.

L'atto compiuto dall'amministratore, in violazione delle disposizioni di legge, o in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferiti dal giudice, può essere annullato su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, del pubblico ministero, o degli aventi causa.

Allo stesso modo, gli atti compiuti dal beneficiario in violazione della legge o del decreto di nomina dell'amministratore, possono essere annullati.

L'annullamento entro un termine prescrizione di cinque anni è previsto in tutte quelle fattispecie in cui il soggetto, per incapacità o per vizio del volere, non abbia manifestato un consenso integro, consapevole.

Il fine dell'annullamento è quello di verificare l'idoneità della fattispecie, della vicenda, a soddisfare l'interesse delle parti, cioè salvaguarda la rispondenza della vicenda all'interesse delle parti e presuppone l'idoneità dell'atto alla fattispecie legale, cioè la funzionalità oggettiva.

⁶⁷ Tribunale di Roma, Sezione I Civile, Sentenza del 4 febbraio 2010: La Camera di Consiglio, presieduta dal Dr. Crescenzi "ha chiesto il rigetto del ricorso all'interdizione e nomina un amministratore di sostegno.. a beneficio di una donna affetta da problematiche fisiche e connotazioni psicologiche di caratterialità che tuttavia non consentono di ritenere che ella sia del tutto compromessa nell'espletamento degli atti della vita quotidiana e nella vita di relazione, e che non incidono in maniera da escludere totalmente la capacità di intendere e volere..".

Ed ancora:

* Tribunale di Bari, Sezione civile, Sentenza del 14 novembre 2008: La Corte di appello, presieduta dal Dr. Papia, si pronuncia in merito al decreto del 21 maggio 2008 con il quale il giudice tutelare del tribunale di Trani nega la nomina di un amministratore di sostegno ad una donna affetta da Alzheimer in fase avanzata e con palese compromissione delle funzioni cognitive superiori. "... Appare evidente che l'infermità psichica di XX, concernente le facoltà intellettive (intelligenza e memoria) e le facoltà volitive (formazione e manifestazione della volontà), sia abituale e di tale gravità da rendere necessaria l'immediata amministrazione di sostegno.., senza che sia necessaria la dichiarazione di interdizione.. Non è sempre indispensabile che il destinatario del provvedimento di amministrazione di sostegno debba mantenere, almeno in misura minima una propria autonomia e capacità, poiché riguardando chi sia privo in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, presuppone anche la semplice impossibilità dei beneficiari di provvedere ai propri interessi. In sostanza,.. sicché l'istituto dell'interdizione resta in una posizione sostanzialmente residuale, quale "extrema ratio" da adottare.. la Corte, in riforma del reclamato decreto, nomina un amministratore di sostegno..".

* Tribunale di Modena, Sezione II Civile, Decreto 3 febbraio 2005: Il G.T. Dr. Stanzani, in merito ad una richiesta di inabilitazione per un prodigo, "considerato.. che la misura dell'inabilitazione (così come del resto quella dell'interdizione) è diventata più che un rimedio residuale, un ramo ordinamentale devitalizzato e circoscritto ai casi di cui è arduo davvero individuarne la configurabilità..", preferisce nominare un amministratore di sostegno..".

Il contratto concluso da chi è legalmente o naturalmente incapace, oggettivamente si presenta sì come contratto ma, se non corrisponde all'interesse della parte, può essere annullato.

In realtà il contratto concluso dall'incapace manca del tutto di volontà di una parte, perché viene a mancare l' "accordo delle parti", che è requisito essenziale del contratto a pena di nullità.

La nullità di un contratto non ha limiti di tempo per la prescrizione e rende invalido il contratto su istanza di chiunque sia interessato.

Da qui l'esigenza del legislatore di salvaguardare i traffici giuridici, far prevalere le esigenze attinenti la sicurezza della circolazione dei beni, e limitare il più possibile i casi di nullità. L'esigenza di proteggere il contraente-soggetto debole fa sì che la certezza dell'atto giuridico sia rimessa all'accortezza di quello capace che, con diligente informazione, può preservarsi dal rischio di invalidità.

Massimo favore quindi per il beneficiario, mentre invece si aggrava l'onere posto ai terzi di conoscere il contenuto del decreto.

Inoltre, l'ampliamento dei soggetti potenzialmente sottoponibili ad amministrazione di sostegno, rischia di incidere su quella forma di tutela di fatto per i terzi che è rappresentata dalla visibilità dello stato di incapacità del contraente. Laddove lo stato di incapacità sia meno evidente rispetto a quello che giustifica un provvedimento di interdizione o di inabilitazione, non agevolmente riconoscibile dall'esterno, de visu (per incapacità lievi ad esempio), o laddove il contraente sano ometta di effettuare opportuni controlli o accertamenti circa la capacità dell'altra parte, vi è una maggiore incertezza ed instabilità dei rapporti giuridici.

E' proprio l'incertezza circa le sorti dell'atto, la sua validità e stabilità, a respingere il soggetto debole al di fuori della circolazione giuridica. Condannare il terzo ponendolo in una situazione di inferiorità ogni qualvolta entri in relazione con l'incapace, lo renderebbe diffidente verso quel genere di contrattazione, per il timore di un sistema di protezione eccessivamente rigido e ciò a tutto danno dell'incapace stesso.

A tale scopo taluna dottrina ha auspicato la nascita di uno *ius praetorium* che fornisca modelli di intervento tendenzialmente uniformi, per verifiche agevoli, veloci, ma soprattutto sicure ed affidabili: soluzione che comporta il rischio dover uniformare gli interventi di sostegno.

Il termine di prescrizione all'azione di annullamento è di cinque anni a decorrere dal giorno di cessazione dell'amministrazione e non dal giorno di compimento dell'atto di incidere.

Il beneficiario di amministrazione di sostegno non è generalmente soggetto incapace d'agire anzi, ai sensi dell'art. 409⁶⁸, è vero l'esatto contrario: si è in presenza di un soggetto tendenzialmente e generalmente capace.

Di conseguenza le norme che in materia di annullamento fanno riferimento agli incapaci legali, possono essere applicate anche al beneficiario di amministrazione di sostegno, ma solo in riferimento al compimento di quegli atti per i quali tale soggetto possa considerarsi incapace legale.

Non si applicano invece alla generalità degli atti che lo stesso può compiere.

L'atto del beneficiario può essere considerato annullabile ai sensi dell'art. 412 se vi è un difetto di capacità da parte di chi lo ha compiuto.

Ancora una volta è estendibile l'applicazione del meccanismo previsto in materia di interdizione ed inabilitazione: se l'atto viene annullato per incapacità legale del beneficiario, sono travolti i diritti acquisiti dai terzi, alla stregua che se fosse compiuto da interdetto od inabilitato.

Ulteriore problema che coinvolge i diritti dei terzi riguarda l'ipotesi di atto compiuto senza autorizzazione da parte del giudice tutelare (e che risponde all'esigenza di proteggere l'interesse del titolare del diritto) o di autorizzazione poi revocata; di guisa il contratto compiuto in difetto della necessaria autorizzazione da soggetto investito del potere di operare sull'altrui patrimonio, e che è munito di attitudine ad incidere sulla sfera giuridica aliena ma privo di specifica autorizzazione al compimento di quel determinato atto; od ogni qualvolta vi siano difficoltà interpretative del decreto, quando cioè il decreto venga formulato in modo oscuro, sfuggente o ambiguo nell'oggetto.

⁶⁸ Vedi nota 41

Per curatore e tutore non vi è un limite quantitativo e qualitativo degli atti da compiere o di competenze cui attenersi, il provvedimento di nomina ha natura accontentutistica, si limita a nominare il titolare dell'ufficio: l'unico rischio di invalidità in cui si incorre è per gli atti compiuti senza autorizzazione o difformi dall'autorizzazione stessa, nonché in eccesso di potere o in conflitto d'interessi.

Se tutela e curatela rappresentano per il terzo una certa funzione, lo stesso non accade per l'amministrazione di sostegno per cui non è scontato che il terzo ne sia a conoscenza e che ne individui la specifica sfera di poteri: da ciò la necessità che l'amministratore, nella stipula del contratto, si qualifichi come tale e renda noto il suo potere rappresentativo in relazione alla materia oggetto di contrattazione.

La contemplatio domini, la spendita del nome del beneficiario consente al terzo di verificare quali siano i poteri (qualitativi e quantitativi) di rappresentanza ed assistenza dell'amministratore, l'esistenza di ulteriori limitazioni all'attività negoziale, consentendogli di effettuare verifiche e evitare il rischio di vanificare gli effetti del contratto stipulato.

Per l'amministratore di sostegno le sfere di incapacità non sono dettate dal legislatore ex lege ma fissate dal decreto, specificatamente individuate dal giudice che fissa i poteri dell'amministratore, gli ambiti di attività, le limitazioni della capacità del beneficiario, per cui le fattispecie generatrici di invalidità riguardano la violazione delle disposizioni contenute nel decreto, che sono appunto disposizioni del giudice e non del legislatore.

La peculiarità della annullabilità dell'atto contrario alle disposizioni contenute nel decreto può riguardare anche direttive, o oneri, la cui violazione potrebbe inficiare la validità del contratto, come ad esempio le autorizzazioni o eventuali altre o prescrizioni impartite dal giudice tutelare nel decreto.

Nell'ambito di interdizione e di inabilitazione nulla del genere è previsto.

Altra differenziazione si ha nella legittimazione del Pubblico Ministero alla richiesta di annullamento degli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione delle disposizioni di legge, in violazione del decreto o in eccesso di potere: una incoerenza di fondo poiché tale legittimazione riguarda la salvaguardia di interessi di carattere pubblicistico, mentre l'annullamento salvaguarda interessi privatistici.

Il numero maggiore di soggetti che possono agire per inficiare un atto pregiudizievole per il beneficiario, fa sì che questi risulti complessivamente più tutelato e maggiore sia l'intensità della protezione.

In materia di disposizioni a causa di morte e di donazioni, l'art. 411 c.c. rinvia ad alcune norme sancite in materia di interdizione (art. 596 c.c.). Questa scelta del legislatore comporta la paradossale conseguenza che, mentre l'inabilitato può disporre a causa di morte a favore del curatore, al beneficiario non è consentito farlo a favore dell'amministratore. Infatti è nulla (e non annullabile) la disposizione testamentaria del beneficiario compiuta a favore dell'amministratore, eccetto che questi sia parente entro quarto grado del beneficiario, il coniuge o il convivente.

Allo stesso modo sono nulle (e non annullabili) le donazioni a favore di chi sia o sia stato amministratore di sostegno, contrariamente a quanto sancito dall'art. 409 c.c., in forza del quale il beneficiario conserva intatta la propria capacità in relazione a tutti gli atti per i quali una limitazione non sia prevista nel decreto.

La ratio di queste previsioni/preclusioni è quella di preservare la volontà del beneficiario da eventuali pressioni esterne, problematica che non trova giustificazione visto che l'atto è destinato a produrre i propri effetti solo dopo la morte del disponente..

Gli interessi che in realtà sembra si intenda preservare sono solo quelli dei familiari..

La rappresentanza legale attribuisce al rappresentante il potere di esercitare i diritti dell'incapace e sostituirsi pienamente (e completamente) a questi nella determinazione della volontà e nel compimento di atti giuridici che lo riguardano per cui, nell'ipotesi di eccesso di potere, si può avere una attività non richiesta e non dovuta, cioè in eccesso rispetto all'incarico o ai poteri conferitigli.

Si tratta di un'attività quantitativamente e/o qualitativamente esagerata/ridotta, difforme da quello che è l'oggetto del decreto.

La bozza Cendon proponeva di adeguare le norme in materia di rappresentanza di sostegno a quelle di carattere generale in materia di rappresentanza del c.c., prevedendo l'annullabilità degli atti per i quali fosse richiesta l'assistenza dell'amministratore compiuti senza autorizzazione del giudice tutelare; per gli atti corrispondenti ad una invasione dell'amministratore di sostegno nella sfera giuridica del beneficiario, se ne prevedeva l'inefficacia.

Attualmente si ha una discrasia tra l'art. 412 e la sanzione prevista all'art.1398⁶⁹ per cui, l'atto compiuto dal rappresentante che oltrepassa i limiti dei poteri conferitigli, o da chi sia sprovvisto di tale poteri, è inefficace.

La norma, all'art. 412, prevede la sanzione dell'annullabilità sia per gli atti posti in essere dall'amministratore in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico, sia di quelli in eccesso di potere, ipotesi che, in caso di incapacità della parte, travolge i diritti dei terzi in buona fede.

Nessuna previsione legislativa regola espressamente il caso del conflitto di interessi tra il beneficiario e l'amministratore: una grossa lacuna normativa, proprio in materia di protezione giuridica del beneficiario.

Se, in caso di conflitto di interessi tra tutore e minore, l'art. 360 prevede possa essere nominato un protutore, nulla è previsto nell'ambito dell'amministrazione di sostegno: non esiste una figura siffatta e non sono previste soluzioni o rimedi all'agire in conflitto di interessi.

Da alcuni è stata prefigurata l'ipotesi di nomina di un pro-amministratore di sostegno che sostituisca automaticamente il titolare dell'ufficio in caso di conflitto, ma questo è attualmente in contrasto con la norma che prevede un solo incarico.

Come detto l'onere della difesa tecnica è prevista dal legislatore solo in determinati casi.

Il fatto che l'amministrazione di sostegno sia applicabile a fattispecie tra loro completamente differenti, determina una atipicità del procedimento che si traduce nell'adozione di soluzioni differenziate, a seconda delle varie fattispecie per le quali l'amministrazione di sostegno sia richiesta.

Se il beneficiario non deve difendere un diritto da una contestazione e non sussistano conflitti di interesse tra le parti coinvolte, oppure non disponga di un elevato patrimonio, e quindi si rivolge al giudice tutelare solo per ottenere un'assistenza per l'espletamento di attività il cui compimento sia inidoneo, la difesa tecnica è puramente facoltativa.

Risulta sicuramente necessaria, sia per il beneficiario, sia per gli altri soggetti legittimati, quando il provvedimento di sostegno incida sui diritti inviolabili dell'uomo, cioè diritti fondamentali e si estendano al beneficiario effetti, limitazioni o decadenze previste per interdetto ed inabilitato. Quando vi è la necessità della difesa tecnica, vi è sicuramente un aggravio della procedura, che si ripercuote negativamente sulla celerità e sull'immediatezza della misura.

Qualora la natura delle questioni oggetto di causa muti nel corso del procedimento, e ad esempio una istanza per ottenere un amministratore di sostegno con funzioni di assistenza, si trasformi in provvedimento incapacitante, il giudice tutelare invita la parte a nominare un difensore.

Anche in questo caso sembra affievolirsi la certezza del diritto: i casi in cui è necessaria assistenza tecnica non sono predeterminati dalla legge, ma è rimessa all'organo giudicante, al singolo magistrato, la valutazione della necessità di rafforzare, o meno, le garanzie processuali attraverso un difensore.

⁶⁹ Codice Civile, Art. 1398: *Rappresentanza senza potere*. "Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto".

Amministrazione di sostegno: la RETE

Nonostante luci ed ombre, notevoli sono i vantaggi che il nuovo istituto offre rispetto agli altri istituti di tutela legale.

Si tratta di una misura non totalizzante, visto che la nomina può avvenire anche solo per il compimento di pochi atti, caratterizzata da gratuità e snellezza procedurale, e che esige una gestione corale tra amministratore di sostegno, beneficiario, Giudice Tutelare, Pubblico Ministero, operatori dei servizi socio-sanitari, territorio, volontariato.

Già la legge n. 328/2000⁷⁰ prevedeva che, per la piena integrazione dei disabili, occorresse un progetto educativo/esistenziale individualizzato, che facesse riferimento non solo alla valutazione diagnostica-funzionale, ma anche al recupero e all'integrazione sociale, alle misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, e che specificasse le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

La nuova legge n. 6/2004 offre quindi un'occasione preziosa di integrare le diverse competenze professionali (operatori dei servizi sociali e sanitari, enti pubblici e privati, gruppi di volontariato, servizi territoriali, pubblico ministero e il giudice tutelare), e assicurare al soggetto in difficoltà una forma di protezione attenta, fattiva, concretamente realizzabile e pur sempre rispettosa dei desideri del soggetto e della sua famiglia, in una prospettiva di apertura al cambiamento e all'imprevisto.

Da un ruolo passivo ed inerte finora esercitato, si delinea un ruolo partecipativo e propositivo dei servizi sanitari e socio-assistenziale che, a vario titolo, operino nella vita dei cittadini deboli più che mai indeboliti dall'assenza o dalla carenza di aiuto dinanzi alle difficoltà quotidiane.

Per l'aspetto potenzialmente rivoluzionario che questo istituto di protezione giuridica ha, occorrerebbe che fosse conosciuto, considerato prioritario nella rete dei servizi territoriali preposti alla cura, alla riabilitazione, all'assistenza socio-sanitaria, all'inserimento socio-lavorativo, ai sussidi economici e alle strutture residenziali.

Il diritto alla protezione giuridica è un bisogno fondamentale dell'uomo, che non si può negare, ma che bisogna promuovere, tutelare, calibrare nella giusta misura, in particolare per quanti siano privi (in tutto o in parte) di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

In questo la legge n°6/2004 è chiara: nei casi in cui la famiglia non può o non vuole soccorrere la persona bisognosa, deve intervenire un attore di nuova rilevanza: l'ente locale.

⁷⁰ Legge n. 328 dell'8 novembre 2000: "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*".

I servizi territoriali svolgono una funzione collaborativa importante con il Giudice Tutelare, non solo per i casi cui propongono il ricorso (la cessazione, o la sostituzione) all'amministratore di sostegno, ma anche per quelli il cui ricorso (cessazione o sostituzione) è presentato da altri, ma per i quali il Giudice Tutelare può richiedere informazioni. Sono proprio queste informazioni che aiutano il Giudice Tutelare a farsi un'idea più organica delle necessità della persona e dei limiti della sua capacità di agire.

V'è l'obbligo morale per quanti sono preposti ai settori giuridico-legislativo, medico-clinico, socio-educativo, sanitario-assistenziale, lavorativo, di intrattenimento e di residenzialità, di aiutare le famiglie a sentirsi meno sole.

L'obiettivo è rendere tale misura di protezione uno strumento fondamentale per le politiche sociosanitarie ed assistenziali del Welfare sociale dello Stato italiano.

Spesso le disabilità esprimono una drammaticità (tacita o manifesta), una logorante preoccupazione per l'avvenire, svelano una devastante o mortificante solitudine.

Occorre creare un sodalizio tra il disabile, la sua famiglia, le Istituzioni, il terzo settore, la comunità locale e la società nel suo complesso, tessendo per/con loro una sorta di reti affettive e relazionali.

A tal fine la scrivente auspica che si diffondano, sempre più sul territorio nazionale, servizi come lo Sportello H del Dipartimento Promozione dei servizi sociali e della salute del Comune di Roma; lo Sportello informativo attivato dal Comune di Firenze presso la locale ASP San Giorgio; gli Uffici di Pubblica Tutela, presenti in tutte le province del Piemonte dal 2004; l'Ufficio di protezione giuridica istituito presso il Dipartimento Sviluppo e Sussidiarietà dell'ASL di Varese dal 2008 (ai sensi della Legge Regionale n° 3/2008); o gli Uffici Tutela Giuridica delle ASL di Rimini e Modena (ai sensi della Legge Regionale n° 11 del 24 luglio 2009⁷¹).

Tali Uffici, avvalendosi della collaborazione di varie figure professionali, hanno il compito di promuovere, favorire, e garantire sul territorio l'accesso agli strumenti di tutela da parte dei soggetti legittimati, attraverso azioni di informazione, consulenza, sostegno, alle famiglie ed agli operatori.

Operando in rete con le altre Unità Operative delle ASL, coi servizi pubblici e privati, con le associazioni del terzo settore, con gli uffici del sistema giudiziario e di protezione giuridica, e con gli uffici di piano e comunali, creano un network di collaborazione tra servizi, enti ed uffici che si occupano di protezione giuridica e di disabilità in genere.

Allo stato attuale, sembrano mancare, per l'utenza, le famiglie e gli operatori di settore, iniziative volte a favorire la conoscenza ed il corretto utilizzo di questo istituto nella logica di supportare condizioni di domiciliarità e benessere a persone che vivono in situazioni di difficoltà e ridotta autonomia personale.

A parte qualche eccezione, v'è un generale disinteressamento del Territorio: Enti pubblici, ASL⁷², Istituzioni, Comuni, Regioni. Questo nonostante le stesse Leggi Regionali (dove esistono) impegnino Regioni, Enti, Autorità e soggetti del privato sociale in modo diverso. I singoli territori, tramite la programmazione dei Piani di Zona, occorre che prevedano azioni coordinate di promozione e perseguimento delle finalità della Legge n°6/2004, momenti strutturati in collaborazione con l'associazionismo per la diffusione della "cultura del sostegno" e della cittadinanza sociale.

Urgono interventi finalizzati a:

⁷¹ Legge Regionale n° 11 del 24 luglio 2009: *"Norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n°6"*

⁷² Al progetto legislativo, durante l'esame alla Commissione II della Camera dei Deputati, era stato presentato dall'on. Pisapia un emendamento per l'inserimento dell'art. 404-bis del codice civile con il seguente testo: "1. L'attività dell'amministratore di sostegno è volontaria. 2. Ogni anno il dipartimento di salute mentale di ogni ASL istituisce un corso di formazione finalizzato a coloro che sono stati nominati amministratori di sostegno o che intendono rendersi disponibili per tale finalità. 3. Il giudice tutelare verifica che l'amministratore di sostegno nominato partecipi al corso di formazione." Tale emendamento è stato stralciato perché privo del parere favorevole della Commissione Bilancio della Camera (seduta del 14.10.2003 "suscettibili di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura").

- svolgimento di attività informative elementari attraverso uno sportello aperto alla cittadinanza (per chiarire ai richiedenti cos'è l'Amministratore di sostegno, quando e come si attiva, dove reperire il Giudice Tutelare ed il Pubblico Ministero, quando è consigliabile/necessaria la difesa tecnica, tutti i recapiti utili allo scopo in città, etc.);
- realizzazione a livello basilare di iniziative culturali ed informative in materia di Amministrazione di sostegno (convegni, seminari, coinvolgimento dei massmedia, etc.);
- azioni di sensibilizzazione capillare alla cultura della tutela ed attività di reclutamento, per tutti coloro si rendano disponibili al servizio di protezione giuridica accettando di diventare amministratori di sostegno (attualmente, ad esempio, gli amministratori di sostegno iscritti nel Registro provinciale di Parma sono solo 26!);
- definizione di linee guida per un percorso formativo omogeneo con tematiche seminariali comuni (diritto privato, psicologia, medicina legale, geriatria, psichiatria, programmazione dei servizi sanitari, etc.) e l'intervento di esperti del settore (Esperti INPS/Banca/Poste/Assicurazione, giuristi, amministratori pubblici, Giudici Tutelari, etc.);
- organizzazione e gestione di Help Point in cui l'amministrando, la sua famiglia e la sua rete di riferimento possano trovare un concreto aiuto (nella compilazione di formulari, di moduli, nella stesura del ricorso al Giudice Tutelare, o di segnalazione al Pubblico Ministero, etc.) e che rappresenti una sorta di coordinamento intrecciato, una rete tra i servizi socio-sanitari, i servizi di informazione/consulenza (legale, fiscale, educativo, lavorativo), le risorse formali ed informali del territorio e la Comunità;
- creazione a livello nazionale di una banca dati di supporto agli amministratori di sostegno in carica, in grado di offrire informazioni, consigli, prontuari, indirizzi, modelli organizzativi, prassi consolidate a livello nazionale per lo svolgimento quotidiano dell'incarico al fine di avere azioni omogenee;
- ipotesi di tutela assicurativa per gli amministratori di sostegno nominati;
- creazione di un apposito fondo da mettere a disposizione per la presentazione del ricorso;
- supporto tecnico diretto o indiretto, anche mediante l'attivazione di collaborazioni con professionisti in materia legale, economica, patrimoniale e socio-sanitaria cui gli amministratori possano rivolgersi per esigenze legate al loro operato;
- istituzione a livello provinciale di Elenchi/Registri degli Amministratori di sostegno con le specifiche competenze, attitudini, disponibilità e professionalità⁷³. Gli Elenchi agevolano il Giudice Tutelare nell'individuazione di amministratori di sostegno ogniquale sia sconsigliabile o impossibile l'incarico a un familiare (unici elenchi in Emilia Romagna sono tenuti nella Città di Parma e nei Comuni di Lugo e Faenza);
- definizione di referenti distrettuali/provinciali che possano comunicare col Giudice Tutelare o il privato sociale del settore;
- definizione di forme di collaborazione con l'Amministrazione Giudiziaria e creazione di un canale informativo (in merito ad avvisi decreti fissazione d'udienze, invio decreti di nomina amministratori di sostegno) con le cancellerie e le Sezioni distaccate;
- definizione di protocolli d'intesa tra Conferenza dei Sindaci, ASL, Tribunale, Enti Locali, Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti, Collegio IPASVI, Università, Difensori Civici,

⁷³ Tribunale Ordinario di Milano, Sezione distaccata di Rho : Il Dr. Manfredi, ..”per il sig. XX colpito da.. emiplegia sinistra ed afasia da ischemia temporo-parietale destra, trombosi carotide interna di destra, ipertensione arteriosa, dislipidemia, pregresso IMA, .. postumi della patologia.. tali.. da pregiudicare le capacità e abilità del sig. XX sul piano imprenditoriale, tanto da non consentirgli di rendersi conto in modo perfettamente lucido e consapevole, delle necessità legate alla gestione dell'attività e a tutte le relative implicazioni.. nomina amministratore di sostegno, il dott. YY dottore commercialista, affinché provveda alla assistenza del beneficiario nella gestione del proprio patrimonio.. e salvaguardia dei propri interessi patrimoniali, i cui poteri, stanti le considerazioni appena svolte, devono opportunamente essere circoscritti alla salvaguardia e tutela degli interessi patrimoniali del beneficiario, soprattutto in relazione alla gestione ordinaria e straordinaria delle attività imprenditoriali a lui riconducibili, e all'amministrazione del patrimonio immobiliare e mobiliare a lui facente capo..”.

Associazioni di categoria, Volontariato ed insediamento di un Tavolo di lavoro interistituzionale sul tema multidimensionale e multiprofessionale;

- creazione di un osservatorio sulla diffusione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, sulle esigenze delle famiglie, delle persone fragili, degli amministratori di sostegno e delle organizzazioni coinvolte;
- monitoraggio qualitativo/quantitativo delle esperienze poste in essere sul Territorio.

Sarebbe inoltre auspicabile la completa abrogazione degli strumenti tradizionali di protezione di interdizione ed inabilitazione, nella prassi ancora caparbi a resistere, sostanzialmente anticonstituzionali e stigmatizzanti per il destinatario, così come proposto nel Progetto di legge n° 510 della XVI Legislatura di iniziativa parlamentare a firma degli Onorevoli Napoli e Cuperlo dal titolo: "Disposizioni per il rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e soppressione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione".

Tale PdL, elaborato e redatto (nella relazione introduttiva e nell'articolo) dal gruppo di giuristi dell'associazione "Persona e danno" coordinato dal professor Paolo Cendon e dall'avvocato Rita Rossi, è stato presentato il 29 aprile 2008 ed ancora in via di discussione.

L'intervista al Professor Paolo Cendon

D: Lei ha, più volte, rifiutato l'etichetta di padre della Legge 6/2004, definendosi piuttosto come un assemblatore di idee, un catalizzatore.

Quali le influenze più significative che hanno condotto alla stesura di tale legge?

R: La madre..., sono la madre della legge... Preferisco identificarmi in questa immagine più femminile.

Ho cercato di organizzare e dare ascolto (come racconto in un capitolo dell'ultimo libro scritto con Rita Rossi pubblicato da UTET) a quanto espresso nel mega convegno del 1986.

Dopo quel convegno, ho voluto sintetizzare quanto manifestatosi in quei 3 giorni: il fiume di idee, le esperienze di tutti i giorni, le piccole e grandi scoperte. Se Lei mi chiede quali siano le esperienze più significative, Le rispondo: da un lato l'esperienza basagliana, dall'altro l'idea del manicomio da superare.

Ci voleva un diritto per manicomi: non dentro, ma un diritto fuori dai manicomi.

D: Il punto di partenza è stata quindi l'esperienza Basaglia..

R: Sì, il punto di partenza per me è stato quello.

Un'intesa vincente: il dialogo, il sostegno, l'appoggio alla persona non erano più dentro il manicomio, ma fuori da questi centri. Come hanno raccontato quelli che questo lavoro lo facevano, c'era una nuova esigenza. C'era l'esigenza di aiutare questi soggetti fragili a risolvere problemi pratici, anche solo parlare con gli altri condomini: ci voleva un sostegno giuridico. Quindi una spinta molto forte, "basagliana", dal volto umano, aperta al territorio.

Dall'altra v'è l'esperienza di paesi europei, come Francia ed Austria, che avevano introdotto nuovi strumenti di protezione alla persona, assai diversi.

L'unione di questi due fattori, mi spinse ad immaginare una nuova cosa, lavorai coi miei assistenti e, con enorme fatica, buttai giù questo progetto.

D: Con molte resistenze?

R: In quel momento, no.

Cercavo di ragionare. Vedevo quello che succedeva altrove e mi inventai questa cosa qua.

Anche per il nome non fu facile. Come chiamarlo? Ricordo che fu un problema serio.. Alla fine scelsi deliberatamente questo: un pò burocratico, che voleva depersonalizzare un po' l'assistenza e togliere l'eccesso di "medicalità", badando soprattutto alla relazione tra la persona e l'esterno.

Oggettivando la cosa, burocratizzandola, sparpagliandola in una serie di cose, la follia non diventava più una maledizione interna della persona, ma diventava una serie di bollette da pagare,

di posti dove andare, di registrazioni fiscali da fare, di appuntamenti da prendere (ad esempio dal dentista per decidere per la dentiera), di cose da fare e similari.

D: Per non demonizzarla più come accadeva prima?

R: Non demonizzarla più, neppure parlarne o porsi delle domande in proposito, portare a valle le conseguenze del disagio, quale che fosse la sua origine: psichiatrico, sensoriale, muscolare, antropologico, senile.

Portare a valle, rispondendo però a delle necessità: questa è un po' la filosofia.

Uno dei problemi fondamentali era proprio quello di non etichettare la persona, non contraddistinguerla con un segno o una parola, destinate ad accompagnarla poi, troppo spesso, anche nel contatto cogli altri.

Invece no..diventava una persona disagiata, che doveva fare delle cose, che per ragioni che non ci interessano non era in grado di fare da sola, che necessitava di qualcuno che le facesse al suo posto: una sorta di segretario personale.

Questa è la filosofia: molto operativa, molto efficiente.

D: Molto pragmatica..

R: Sì, indubbiamente... questa è l'impostazione basagliana.

D: Quanto può aver influito il fatto che Lei sia veneziano ed operi a Trieste, città che è stata la base del progetto Basaglia?

Si è trattato di un'incubazione culturale o è stato puramente casuale?

R: L'ho riportato nel saggio autobiografico "Il diritto scopre la follia", in cui racconto quando da bambino vivevo a Venezia.

Mio padre era l'economista della provincia di Venezia, si occupava di approvvigionare le istituzioni della provincia veneziana di derrate alimentari e andava spesso nei due manicomi veneziani.

Ho conosciuto il manicomio con lui: un'istituzione misteriosa, buia, triste, vagamente puzzolente di minestra di riso o di brodo, dove sentivo grida lontane..

Questo passato penso possa aver influito.

Come del resto la mia venezianità: un approccio più morbido di altri, più attento alle cose, soffice, leggero. Non è un approccio rigido, metallico, legnoso, gerarchico, dogmatico nei confronti della realtà, mi spiego? E' un po' malinconico, crepuscolare, decadente..

D: Gozzaniano, insomma..

R: Forse sì, anche un po' quello, Basaglia era così, un po' malinconico: ci somigliavamo...

Credo in un approccio non coriaceo o metafisico, ma abbastanza empirico, consapevole che tutto si giochi in termini di contatti, occasioni.

L'intervento sulla persona deve ricomporre il tessuto operativo colloquiale partecipativo, che valorizza le energie del singolo, che crea delle cerniere che funzionano ora per ora durante l'arco della giornata, realizzando dimensioni produttive espansive, di creatività e naturalezza quasi animalesca rispetto alle cose. Questa ragnatela, molto metropolitana, molto condominiale, molto di quartiere, è la vita. Se è questo che si riesce a fare con una persona, allora la si aiuta davvero. Gli dai un lavoro, una casa, delle occasioni..

D: Una chance, in qualche modo..

R: Sì, gli dai la libertà di concepire la propria vita come un'agenda, con delle prospettive di contatti, di scambi, di appuntamenti, di cose da fare o da ricevere..

E' lui che decide gran parte delle cose.

Definita la sua combinazione esistenziale, i suoi desideri, i suoi momenti di libertà, la sua aspettativa di vita, si può organizzargliela in modo realistico, concreto, al fine di trovare un equilibrio operativo tra ciò che lui vorrebbe e ciò che è possibile fare.

D: In modo assolutamente personale, legato a lui ed alle sue esigenze..

R: A volte le persone non si vivono come soggetti desideranti e dimenticano molto spesso di aver voglia di fare qualcosa.

In realtà lo vogliono come tutti gli altri, i deboli ancor più degli altri.

Si tratta di ascoltarli, aiutarli ad organizzare questa specie di attività smaniosa e sognante in una ragnatela operativa molto laica, molto terrena, molto secolare.

Dargli una praticabilità quotidiana, una dimensione spicciola, concreta, pratica.

Vivere è FARE.

Occorre riabituarli ai gesti, ai contatti, ai lavori, alla quotidianità: andare dal farmacista, in banca, al cinema, dal dentista, pagare le tasse, fare sport, leggere, studiare, incontrare un amico. Calare la sua magmatica misteriosità in una trama di adempimenti, di movimenti, di rapporti sociali, affettivi, familiari, lavorativi, edonistici, artistici, turistici.

La persona va aiutata a crederci, a rifare queste cose giorno per giorno: alcune le farà meglio di altre, in altre andrà sostenuto. Pian piano, la macchina dei servizi socio-sanitari dovrà restituirgli una dimensione.

Così come per risolvere un trauma fisico si effettua fisioterapia, in questo caso si potrebbe parlare di vita-terapia.

D: La Legge 6/2004 ha evidenziato numerosi ed innegabili pregi, ma ha suscitato anche alcune perplessità.

Col senno di poi, quali sarebbero a Suo giudizio, le modifiche più urgenti e necessarie da apportare alla legge?

R: Le cose che si potevano fare meglio sono molte..

Alcuni deputati hanno avuto il merito di coprire alcuni buchi che avevo lasciato nel mio progetto, ma qualcosa, nonostante tutto, è sfuggito...

Ad esempio, non è abbastanza chiaro che v'è la possibilità che l'Amministratore di sostegno non sia incapacitante. Nel caso di un beneficiario che non solleva particolari problemi di autodistruzione patrimoniale, si può benissimo (ed i giudici fanno così nel 60% dei casi) dare dei poteri all'Amministratore di sostegno senza togliere all'interessato capacità che questi è in grado di svolgere da sé.

Questa cosa non è stata resa con sufficiente chiarezza e forse andava meglio esplicitata.

Altro aspetto poco sviluppato è quello circa le scelte personali e sanitarie.

La Legge nasce intorno al modello di "una patrimoniale": parla solo di soldi.

Le persone fragili hanno problemi però anche di tipo personale: mogli, figli, residenze scelte da fare.. Tutto questo non è nella Legge, così come nulla dice dell'aspetto sanitario.

C'è qualche giudice, veramente scemo, che pensa non sia possibile nell'Amministrazione di sostegno, dare all'Amministratore il potere di prendere decisioni personali come nella scelta della residenza (in Casa di riposo, ad esempio).

Tali giudici pensano che, in tali casi, occorrerebbe procedere con l'interdizione. Non hanno il senso della realtà, non interpretano la Legge ma la gestiscono rigidamente, senza comprendere cosa è importante ed essenziale e cosa non lo è. Si comportano come degli Dei più che come dei giudici.

Per cui accade effettivamente che si interdica, solo perché si sceglie la Casa di riposo come residenza. E' assurdo!

Questo è un punto che modificherei al più presto. Con Rita Rossi, mia grande alleata, v'è un progetto di modifica del Codice Civile: l'Amministratore di sostegno è un progetto riformativo a tutto campo, qualche buco c'è, ma si può cambiare..

D: E' normale, le cose si cambiano in fieri, la Legge va testata, non può essere statica..

R: Il giudice fa spesso la differenza: laddove non operi da persona libera, ma da burocrate, rigido, plastificato; laddove dimentichi che la cosa primaria è il bene della persona..

Il legislatore va inteso da quel punto di vista: qualunque soluzione va SEMPRE valutata nella sua capacità, o meno, di servire l'unico vero ideale che vi sia, proprio come fatto amniotico e comprensivo, che è il bene della persona.

Certi giudici invece arrivano a conclusioni stolide, ottuse, dannose.

D: Ma questo è un problema non della Legge, ma delle persone che devono applicarla..

R: Sì, però forse la Legge poteva essere ancora più precisa, anche se è già una buona Legge: ha un buon linguaggio che fa capire cosa sia importante e cosa no.

Tenendo conto che l'ottusità è maggiore di quanto si potesse prevedere, occorre essere più chiari.

D: E quindi limitare un po' i poteri...

R: No..., occorre solo enfatizzare il fatto che qualunque soluzione concreta, va valutata sempre in funzione della capacità, o meno, di servire l'interessato, per l'interessato, in libertà, autonomia, senza dimenticare di salvaguardarlo e proteggerlo.

E' un equilibrio costruttivo, in cui il punto luce centrale è quello della libertà, anche sul piano sanitario. Il punto chiave è che anche la persona debole ci dice quello che vuole dal punto di vista sanitario.

Forse non è stato chiarito abbastanza nella Legge che il consenso va sempre ricercato nella persona, ma non si pensava ad un impatto sanitario come per la 180.

D: La Legge 6/2004 penso sia nata per offrire maggiore attenzione alla difesa del patrimonio e non tanto all'aspetto sanitario. Quindi è solo con la pratica quotidiana che anche le applicazioni in ambito sanitario diventavano primarie?

R: Questo è un po' il limite del Codice Civile che, nato come Codice, doveva servire agli immobili, alle cose, e non invece alle persone. Il Codice Civile oggi si deve fare carico di seguire problemi che, come linguaggio, non è portato a gestire.

E' come se dicessi a uno: "Ti assumo come maggiordomo" e poi gli faccio suonare il violino. Ed il giorno dopo gli chiedo di insegnarmi il tango..

Capisce? Il Codice Civile è nato nel 1942, quando si pensava che gli uomini fossero solo soldi da tutelare e che, per il resto, si arrangiassero da soli. Per cui questo "povero Codice" è entrato un po' in difficoltà nel rispondere ad esigenze non previste: si occupa di banca, di assicurazioni, di transazioni, di negozi giuridici, non di altro. Ma il Codice Civile è l'unico che c'è, funziona (o quasi) ed allora è bene tenerselo ed arrangiarsi con quello.

E' come se di sera, mentre sono dinanzi al tv a guardare un vecchio film con Gary Cooper mi piombassero in casa cinque amici dicendo: "Abbiamo fame".

Il frigorifero però non offre molto: c'è un dado, due pomodori, qualche spaghetti...O si mangia quello o non c'è niente.

Risultato? Si mangerà quello, no? Con quello che c'è, uno si dà da fare ed organizza il tutto.

L'Amministratore di sostegno è stato costretto nel I Libro del Codice Civile, ma il sound dell'Amministrazione di sostegno è molto più personalistico di quanto dica la nuova Legge, ha un suo linguaggio.

D: La Legge 6/2004 colpisce proprio per il linguaggio, oltre che per i contenuti, per l'uso di vocaboli che sono molto poco giuridici: "bisogni, aspirazioni, vita quotidiana" e via scorrendo...

R: Cose strane, insomma...

D: No, non sono cose strane, lo sono in un testo giuridico.

Ero curiosa di sapere se questo nuovo linguaggio potesse essere espressione di una nuova cultura giuridica, di una tensione diversa del diritto.

R: E' come entrare in un supermercato della COOP e scoprire che non ci sono in vendita solo scatole di fagioli, ma anche delle ortensie, dei vestiti di voille, delle pentole, tante altre cose.

Negozi più generalisti di un tempo, in cui la vetrina merceologica era molto più ristretta.

Il vero problema di questa legge è che è molto ambiziosa, vuole risolvere i problemi di 5 milioni di italiani. Se ne sono occupati i Giudici tutelari ma è troppo difficile: ci vuole il territorio da inventare, quello manca.

E' la vera rivoluzione: la Legge è ambiziosa, ma occorre che se ne accorgano i territori, perchè se la Legge non funziona i vecchi restano soli, i down restano soli, così come i malati di alzheimer, i parkinsoniani, i drogati, gli alcolisti, eccetera, eccetera.

Se si vuole evitare che la legge fallisca, occorre una "macchina" da inventare, con le Regioni, gli Enti pubblici, i Comuni, le ASL e, soprattutto, il volontariato, i familiari.. gli uomini sono fondamentali.

I soggetti si consorzino: occorre inventare una macchina in grado di fare tutto quanto possa occorrere per far funzionare la Legge.

Ci vogliono sportelli, soluzioni, automatismi,... e poi i soldi: l'Amministrazione di sostegno va aiutata.

Una macchina complessa, molto sottile, legata anche un po' alla fantasia ed alla generosità del territorio. Tutto dipende dalla realtà del singolo territorio: la Legge funziona benissimo ad esempio a Pordenone. Lì c'è un volontariato che funziona, uno sportello che funziona, ma non in tutta Italia c'è questa cultura, molti se ne infischiano.

Lei chiama da Reggio Emilia, vero? L'Emilia Romagna è ben messa, anche lì con alti e bassi, contraddizioni, contrasti. E' in movimento: c'è la Legge Regionale, giudici che lavorano bene a Modena, meno bene a Bologna ove, sebbene siano stati organizzati molti convegni, vi sono alcuni giudici arretrati ed ottusi.

D: Quindi la legge attecchisce bene se il territorio funziona meglio..

R: La Regione che in assoluto è più avanti di tutte è il Veneto.

Un progetto ministeriale, promosso lo scorso anno per convincere le Regioni all'attuazione concreta della Legge, ha fatto del Veneto la Regione leader. Il Veneto guida un pacchetto di Regioni, 3 o 4, tra cui Lazio, Toscana, Emilia, in cui non è che tutto funzioni bene.. per carità, ma tira un'aria diversa, uno spirito pratico, concreto. Così pure in Lombardia.

C'è comunque un dato che si percepisce benissimo su queste cose e che si può ben immaginare: è un movimento di nuove energie, nuove sensibilità, nuove articolazioni, nuove prese di coscienza, un nuovo modo di darsi da fare...

Si avverte Comune per Comune, focolare per focolare, più al centro-nord e meno al sud, fino ad arrivare ad una mappa di tutta l'Italia.

Ci sono molte contraddizioni.. In certi luoghi troviamo che gli assessori comunali sono in prima fila, in altri è un disastro ed il Comune se ne infischia completamente di questa Legge giustificandosi col fatto che trattasi di legge medica non di pertinenza comunale.

Laddove vi sono servizi, provvidenze, offerte, una macchina sociosanitaria e culturale funzionante, che gestisce l'accoglienza, che cura la cittadinanza, che aiuta a fare i ricorsi, che segue la persona nel fare le cose, con alle spalle l'assessorato, perché magari la Regione ha fatto una legge che finanzia le associazioni e/o finanzia i beneficiari troppo poveri, se c'è questo tipo di cultura, di automatismo, di freschezza, di razionalità disciplinare, di concorso di eventi, di forze, di soggetti (che compongono un ventaglio efficiente che riempie tutta la marcia ed il territorio di questa Legge, dall'inizio alla fine), dappertutto c'è una risposta, un sostegno.

Se c'è tutto questo, ognuno fa la sua parte: v'è sì l'Amministratore di sostegno, ma per il resto vi sono degli automatismi, delle cose precostituite.

L'Amministratore di sostegno è soprattutto un registratore di visioni nascenti, o comunque un dialogatore, uno che deve monitorare desideri e bisogni, parlare con le persone. Poi però le risposte possono essere delegate a qualcos'altro, a qualcun altro, magari all'elettronica che, coi necessari automatismi, paga e gestisce banche, assicurazioni, tasse. L'Amministratore di sostegno è una specie di fratello, un angelo custode..

D: ..Che sappia esserci quando ci deve essere e che sappia fare un passo indietro quando è necessario fare un passo indietro: questo significa conoscere molto bene la persona, senza essere invadente nè invasivo...

R: Conformarsi, plasmarsi, modellarsi sulle peculiarità del beneficiario, organizzare un monitoraggio, un ascolto, avendo dietro un territorio che funziona, che è conditio sine qua non.

D: Mi permetta un'ultima domanda.

Che futuro hanno gli istituti di interdizione ed inabilitazione?

R: Ho già fatto una proposta di legge per eliminare l'interdizione: un lavoro pazzesco a cui ha collaborato Rita Rossi.

E' una proposta arrivata in Parlamento, ma purtroppo non interessa molto alle persone ed il Parlamento si attarda ad occuparsene.

D: Mala tempora currunt...

R: Esatto, esatto.. Ci vorrebbe qualche cireneo che si facesse portavoce di questa proposta, la portasse avanti.. Ma non c'è, ed è una cosa un po' malinconica.
L'interdizione è da abolire alla stregua di Germania ed Austria.
Anche perché, se lasci una pistola..
chiunque veda un thriller, ad un certo punto incontra una pistola..
sa che la pistola non è lì per caso..
ed il giorno dopo sparerà..
Lo stesso succede con questo Istituto: se sta lì, c'è sempre qualche assetato di sangue che vuole interdire qualcuno, sennò entra in crisi.
Chi interdice una persona, interdice il mondo intero.
E' il simbolo di una cultura cattiva, manicomiale, oppressiva, disumana.
D: Di una sostanziale anticultura...
R: Ci sono posti in cui nessuno viene interdetto, posti in cui in pochissimi sono interdetti (Milano, Genova, Roma), ma anche posti in cui i giudici sono un disastro, interdicono tutti, ad esempio Torino.
E non c'è mai nessuna certezza perché tutto è a discrezione del giudice.. che cambia.
Come dire? E' facile, è comodo, è semplice, è conveniente: è come prendere uno, chiuderlo in una stanza e buttarne via la chiave.
L'amministrazione ti obbliga, è una cosa viva che cambia, che nasce per registrare i cambiamenti, per trasferirli in altrettanti codicilli e ritocchi per le colpe..
A qualche giudice può risultare comodo e semplicistico interdire qualcuno: tutti sono contenti di questa soluzione, salvo l'interessato..
a volte magari può andar bene anche a lui..
però magari c'è una mamma che è scontenta che il figlio down sia dichiarato interdetto..
Con l'Amministrazione di sostegno si possono trovare tante alternative, è una fisarmonica che può essere allargata fino a 180°, senza aver bisogno di interdire nessuno!
Non deve poter fare testamento? Va bene, prevederemo anche questo nel decreto..
E' possibile prevedere tutto quello che si vuole, se si ha una buona volontà, ma non si deve usare uno strumento, che ha come suo DNA formale, araldico, il segno della segregazione, della tagliola.
Spero in questo progetto di legge, non mi faccio grandi illusioni ma, ad ogni modo, il progetto è presentato, nessuno può dire: "non lo sapevo..."
D: Speriamo...
R: Speriamo bene, veramente.

BIBLIOGRAFIA

Fonti legislative:

Costituzione della Repubblica Italiana
Codice Civile
Legge n° 6 del 9 gennaio 2004
Legge Regionale Emilia-Romagna 11/2009

Fonti bibliografiche:

AIMERITO F. [et al.]
Tutela, curatela e amministrazione di sostegno: la centralità della persona nell'approccio multidisciplinare alla fragilità.
Torino, Giappichelli 2008

AMATO Fabrizio
L'amministrazione di sostegno: la "flessibilità" della protezione delle persone non autonome. La procedura, la gestione, i rapporti.
Questione giustizia n. 2 2005 p. 265 ss.

AUTORINO STANZIONE Gabriella - ZAMBRANO Virginia
Amministrazione di sostegno: commento alla legge 9 gennaio 2004, n.6.
Milano, Ipsoa 2004

BACCARANI Paolo
L'amministratore di sostegno.
Milano, Giuffrè 2006

BONILINI Giovanni - CHIZZINI Augusto
L'amministrazione di sostegno.
Padova, CEDAM 2004

BONILINI Giovanni
Dell'amministrazione di sostegno.
Milano, Giuffrè 2008

BORTOLUZZI Andrea
L'amministrazione di sostegno: applicazioni, pratiche e giurisprudenza.

Torino, UTET Giuridica 2005

CALABRESE Luana (a cura di)

L'amministratore di sostegno: alternativa all'interdizione.

Padova, Maripa 2003

CALABRESE Luana (a cura di)

L'amministratore di sostegno dalla teoria alla pratica.

Padova, Maripa 2004

CALO' Emanuele

Amministrazione di sostegno: legge 9 gennaio 2004, n.6

Milano, Giuffrè 2004

CANOSA Romano

Storia del Manicomio in Italia dall'unità a oggi

Milano, Feltrinelli 1979

CASSANO Giuseppe

L'amministrazione di sostegno: questioni sostanziali e processuali nell'analisi della giurisprudenza.

Matelica, Halley 2006

CASSANO Giuseppe

L'amministrazione di sostegno nella giurisprudenza: presupposti, compiti dell'amministratore, invalidità e pubblicità degli atti, disciplina processuale, formulario.

Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli 2008

CENDON Paolo – ROSSI Rita

Amministrazione di sostegno: motivi ispiratori e applicazioni pratiche.

Torino, UTET Giuridica 2009

DOSSETTI Maria – MORETTI Mimma – MORETTI Carola

L'amministratore di sostegno e la nuova disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione: L. 9 gennaio 2004, n.6.

Milano, IPSOA 2004

FERRANDO Gilda – LENTI Leonardo (a cura di)

Soggetti deboli e misure di protezione: amministrazione di sostegno e interdizione.

Torino, Giappichelli 2006

FERRANDO Gilda (a cura di)

L'amministrazione di sostegno: una nuova forma di protezione dei soggetti deboli.

Milano, Giuffrè 2005

FORTINI Federica

Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione.

Torino, Giappichelli 2007

GIAMPETRAGLIA Rosaria

L'amministrazione di sostegno: spunti ricostruttivi e propositivi.

Napoli, Liguori 2006

MASONI Roberto (a cura di)

Amministrazione di sostegno: orientamenti giurisprudenziali e nuove applicazioni.

Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli 2009

NAPOLI Emilio Vito

L'amministrazione di sostegno.

Padova, CEDAM 2009

PATTI Salvatore (a cura di)

L'amministratore di sostegno.

Milano, Giuffrè 2005

PARMIGGIANI Sandro (a cura di)
Il volto della follia – Cent'anni di immagini del dolore
Milano, Skira 2005

PINI Milena
Amministratore di sostegno e interdizione: la riforma del sistema di protezione delle persone prive di autonomia.
Milano, Il Sole-24 ore 2a ed. 2007

ROSSI Giorgio
L'amministrazione di sostegno: legge 9 gennaio 2004 n.6; commento alla legge e profili procedurali. Atti del convegno del 26 maggio 2004, con la partecipazione di Paolo Cendon : "L'amministrazione di sostegno: nuove opportunità".
Bergamo, La Città Ideale 2005

SAN GIORGIO Maria Rosaria
L'amministrazione di sostegno: profili problematici e prospettive di riforma.
Milano, Giuffrè 2006

SASSANO Francesca
La tutela dell'incapace e l'amministrazione di sostegno: Legge 9 gennaio 2004 n.6. Guida operativa all'applicazione del nuovo istituto con formulario e giurisprudenza.
Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli 2004

TAGLIAFERRI Claudio
L'amministrazione di sostegno: l'interpretazione giurisprudenziale della legge n. 6/2004, il commento operativo, il formulario.
Piacenza, La Tribuna 2008

WEBGRAFIA

Associazione tutori volontari

Il ruolo del tutore e dell'amministrazione di sostegno

http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/files/007799_resource1_orig.pdf

CENDON Paolo

Nuovi diritti e nuovi obblighi nell'amministrazione di sostegno 2008

www.personaedanno.it

CENDON PAOLO

Due diverse filosofie.

www.personaedanno.it

CENDON Paolo

Un altro diritto per i soggetti deboli. L'amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni.

www.emiliaromagnasociale.it

CENDON Paolo

Un nuovo diritto per i malati di mente (e non solo)

www.altalex.com

CENDON Paolo – ROSSI Rita

Quali sono i compiti dell'amministratore di sostegno ?2008

www.personaedanno.it

CERASOLI S.

La nuova figura dell'Amministratore di Sostegno quale strumento di aiuto per le persone prive di autonomia 2007

www.altalex.com

NANNUCCI Ubaldo

Considerazioni controcorrente sulla disciplina dell'amministratore di sostegno (ovvero i rischi del paternalismo) 2006

www.francoangeli.it

NANNUCCI Ubaldo

Amministrazione di sostegno – Pregi e difetti 2007

www.tutori.it

NARDI Lucio

Dall'interdizione all'amministrazione di sostegno 2009

<http://www.progettoads.net/page.asp? menu1=10&menu2=&menu3=&menu4=¬izia=5&page=2>

PAZE' Piercarlo

L'amministrazione di sostegno.

www.unipa.it

PAZE' Piercarlo

Finalità della legge 06/04 e valutazioni sulla sua applicazione a un anno dal varo. 2005

www.aiaf-avvocati.it

PAZE' Piercarlo

L'amministrazione di sostegno.

www.altalex.it

PIFFERI Paolo – PAVASINI Anna

L'amministrazione di sostegno e l'interdizione: avanti indietro avanti.

www.personaedanno.it

ROSSI Rita

Non occorre essere malati per avere l'amministratore di sostegno.

www.personaedanno.it

ROSSI Rita

Con le pive nel sacco 2007

www.personaedanno.it/cms/data/articoli/007799.aspx?catalog=2

RUMI Tiziana

L'amministratore di sostegno: una tutela in ambito sanitario. 2008

www.altalex.it

SERRANO Mario

http://bal.notartel.it/bdn/Rassegne/NRassegne/AmministratoreSostegno/Materiali_LIVORNO/06_Serrano.pdf

TAGLIAFERRI Claudio

C'era una volta..una terra di nessuno. L'amministrazione di sostegno, una favola a lieto fine.

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/

INDICE

Ringraziamenti	2
Abstract	3
Exursus storico	5
I presupposti	11
Gli effetti	16
I poteri e i doveri	19
La procedura	24
I conflitti	30
La RETE	39
Intervista al Professor Paolo Cendon	43
Bibliografia	49
Webgrafia	52